

1

SOGGETTI OBBLIGATI A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

Sono tenuti a presentare la dichiarazione **Mod. 770/97** i sostituti d'imposta che nel 1996 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte. Tali soggetti sono:

- le società organizzate su base capitalistica (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, provincie, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- le società organizzate su base personale (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
- le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
- le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
- le società o associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
- le aziende coniugali se l'attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
- i gruppi europei d'interesse economico (GEIE);
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni.

2

SOGGETTI CHE NON DEVONO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

Non devono presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta:

- le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, nonché della Presidenza

della Repubblica (le quali operano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). Va precisato che, ai sensi dell'art. 3, comma 11, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, tra i soggetti di cui al richiamato art. 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 si intendono comprese, ad ogni effetto di legge, le amministrazioni degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale;

- i privati per i compensi erogati, compresi i proprietari di stabili, isolati o in regime condominiale, per i compensi erogati ad esempio ai portieri;
- i privati datori di lavoro, per i compensi erogati ai collaboratori familiari, agli autisti e ai giardinieri assunti al di fuori di una eventuale attività imprenditoriale o professionale;
- i soggetti che erogano esclusivamente indennità e rimborsi che non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 25 marzo 1986, n. 80.

Si rammenta che le amministrazioni dello Stato, che hanno operato le ritenute di acconto, devono, invece, trasmettere all'Anagrafe tributaria, nei tempi e con le modalità previsti dall'apposito decreto interministeriale annualmente emanato, gli elenchi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti compensi o emolumenti soggetti a ritenuta d'acconto, copia delle dichiarazioni Mod. 730 e dei corrispondenti prospetti di liquidazione Mod. 730-3.

Si ricorda, inoltre, che analoghi elenchi devono essere trasmessi all'Anagrafe tributaria, nei tempi e con le modalità previsti da appositi decreti annualmente emanati, dalle amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica che hanno operato le ritenute.

ATTENZIONE

Un ulteriore decreto ministeriale fissa i tempi e le modalità per l'invio delle buste contenenti le schede per la scelta della destinazione dell'otto per mille (Mod. 730-1) e del quattro per mille del gettito Irpef anche con riferimento alle citate amministrazioni.

3

COMPOSIZIONE DEL MODELLO

La dichiarazione dei sostituti d'imposta — **Mod. 770** — si compone di un modello base e di modelli staccati contenenti i quadri relativi alle somme e ai valori corrisposti.

Il modello base, **che in ogni caso deve essere presentato**, è composto dalle seguenti facciate:

- prima facciata contenente i dati relativi al dichiarante;
- seconda facciata contenente il **quadro I** riguardante i dati riassuntivi relativi alle somme soggette a ritenuta e alle ritenute operate;
- terza facciata contenente il **quadro L** relativo alle ritenute alla fonte operate e ai relativi versamenti;
- quarta facciata contenente il prospetto dei dati relativi al conguaglio di fine anno effettuato dai datori di lavoro, il prospetto riservato ai sostituti d'imposta che non sono obbligati alla compilazione della dichiarazione dei redditi (es.: enti privati che non svolgono attività commerciale) che fruiscono del premio di assunzione, il prospetto relativo alle ritenute operate sui redditi erogati al coniuge e/o ai familiari del professionista o dei soci o associati, scomputabili dal professionista stesso ovvero dalla società o associazione, nonché i **quadri N, P, Q** relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 1996 e i **quadri R, S, T** relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 1997.

Nella stessa quarta facciata sotto lo spazio riservato alle sottoscrizioni è presente il riquadro per l'apposizione del visto di conformità.

Il visto di conformità è apposto ai sensi dell'art. 78, comma 4, della L. 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni e integrazioni.

Qualora i righe del quadro L e dei quadri relativi all'assistenza fiscale non siano sufficienti, devono essere utilizzati i corrispondenti **Mod. 770/L aggiuntivo** e **Mod. 770/N-P-Q-R-S-T aggiuntivo**.

I modelli staccati contengono rispettivamente i seguenti quadri:

- **Mod. 770/A** relativo ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 47, comma 1, lettere a) e d), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- **Mod. 770/A bis** relativo ai conguagli operati da novembre a dicembre 1996, con riferimento al secondo acconto dell'Irpef e del Ccssn, in conseguenza dell'assistenza fiscale prestata nel 1996 e da giugno a luglio 1997 in conseguenza dell'assistenza fiscale prestata nel 1997;
- **Mod. 770/A1** relativo ai conguagli operati da agosto a dicembre 1996 in conseguenza dell'assistenza fiscale prestata nel 1996;
- **Mod. 770/A2** relativo all'assistenza fiscale prestata nel 1996 da parte dei sostituti d'imposta che non hanno presentato la dichiarazione Mod. 770/96;

- **Mod. 770/A3** relativo ai dati dei percipienti di reddito di lavoro dipendente che hanno dato diritto al premio di assunzione;
- **Mod. 770/B** relativo alle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e indennità equipollenti;
- **Mod. 770/B1** relativo alle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente per i rapporti cessati nel 1973 e negli anni precedenti;
- **Mod. 770/C** relativo agli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- **Mod. 770/D** relativo ai redditi di lavoro autonomo non soggetti al contributo del 10 per cento alla gestione separata dell'INPS, e altri redditi;
- **Mod. 770/D bis** relativo ai redditi di lavoro autonomo e alle provvigioni soggetti al contributo del 10 per cento alla gestione separata dell'INPS;
- **Mod. 770/D1** relativo a provvigioni, non soggette al contributo del 10 per cento alla gestione separata dell'INPS, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, con esclusione delle provvigioni degli incaricati alle vendite a domicilio;
- **Mod. 770/E** relativo a redditi di capitale corrisposti a residenti, a compensi per avviamento commerciale e a contributi degli enti pubblici, proventi a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, nonché proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da enti territoriali;
- **Mod. 770/E1** relativo a somme sulle quali è stata commisurata la ritenuta alla fonte in caso di riscatto di assicurazione sulla vita e di capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione;
- **Mod. 770/E2** relativo ai proventi degli o.i.c.v.m. assoggettati a ritenuta d'acconto;
- **Mod. 770/F** relativo a redditi di capitale, plusvalenze, proventi delle accettazioni bancarie, nonché proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti;
- **Mod. 770/F1** relativo alle somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo;
- **Mod. 770/F2** relativo ai proventi degli o.i.c.v.m. assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta;
- **Mod. 770/G** relativo a utili distribuiti;
- **Mod. 770/G1** relativo a utili dei titoli esteri;
- **Mod. 770/H** relativo all'indicazione dei contributi obbligatori sui redditi di lavoro dipendente;
- **Mod. 770/U** contenente l'elenco dei soggetti estinti (persone fisiche o società) per i quali il dichiarante presenta la dichiarazione Mod. 770/97 in qualità di successore.

4

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione Mod. 770, unica per tutti i percettori, deve essere presentata **tra il 1° settembre e il 31 ottobre 1997**, all'Ufficio del Comune di domicilio fiscale del dichiarante. La dichiarazione può anche essere spedita per raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) al competente Centro di Servizio delle Imposte Dirette ovvero, se il Centro non è istituito, all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

Contribuenti con domicilio fiscale in Comuni della Regione	Centro di Servizio delle Imposte Dirette competente di
Abruzzo	Pescara
Basilicata	Bari
Calabria	Salerno
Campania	Salerno
Emilia Romagna	Bologna
Friuli Venezia Giulia	Venezia
Lazio	Roma
Liguria	Genova
Lombardia (Provincia di Milano o Lodi)	Milano
Marche	Pescara
Molise	Pescara
Piemonte	Torino
Puglia	Bari
Sardegna	Cagliari
Sicilia	Palermo
Trentino-Alto Adige	Trento
Valle d'Aosta	Torino
Veneto	Venezia

In caso di spedizione la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'ufficio postale, che deve apporre il timbro a calendario sulla busta che la contiene. La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata, o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

Per la consegna o la spedizione della dichiarazione deve essere utilizzata l'apposita busta approvata unitamente alla dichiarazione. La busta va compilata in ogni sua parte.

Se il sostituto d'imposta ha prestato l'assistenza fiscale ai propri lavoratori dipendenti dovrà allegare alla presente dichiarazione copie delle relative dichiarazioni Mod. 730 e dei corrispondenti prospetti di liquidazione Mod. 730-3.

Se il sostituto d'imposta che ha prestato l'assistenza invia la presente dichiarazione su supporto magnetico (vedi paragrafo 5) avrà cura di fornire, con lo stesso mezzo, i dati dei predetti modelli 730 e 730-3, utilizzando le specifiche tecniche contenute nell'**allegato C** al **D.M. 29 ottobre 1996**, di approvazione del Mod. 730, pubblicato nel S.O. n. 185

alla G.U. n. 256 del 31 ottobre 1996, come modificato dal D.M. 13 febbraio 1997.

I supporti magnetici devono essere consegnati secondo le modalità che saranno precisate nel decreto di approvazione delle specifiche tecniche dei supporti stessi.

ATTENZIONE

Alla presente dichiarazione non devono essere, invece, allegate le buste contenenti la scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef, Mod. 730-1 e l'eventuale scheda per la scelta della destinazione del 4 per mille dell'Irpef. Tali buste devono essere consegnate nei termini e con le modalità che saranno precisate con apposito decreto ministeriale.

5

DICHIARAZIONE SU SUPPORTO MAGNETICO

I sostituti che durante il periodo d'imposta hanno corrisposto compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilità, ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle venti unità (prendere in considerazione il dato del Mod. 770/A), devono presentare la dichiarazione mediante l'invio di supporti magnetici predisposti sulla base dei contenuti e delle caratteristiche tecniche che verranno stabiliti con apposito decreto; anche i sostituti con meno di venti lavoratori dipendenti possono inviare la dichiarazione su supporto magnetico.

I sostituti che inviano i supporti magnetici devono, comunque, sempre presentare su supporto cartaceo, in unico esemplare, muniti di sottoscrizione, il modello base (e gli eventuali modelli aggiuntivi del quadro L e dei quadri N, P, Q, R, S e T) nonché il quadro U se compilato.

6

TRONCAMENTO

Tutti gli importi da indicare nel Mod. 770, compresi i totali indicati nei quadri del modello base, **vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre**. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto e da esporre nel modello, vanno tolte le ultime tre cifre dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento.

Ad esempio se gli importi desunti dalle scritture sono 1.155.840 + 640.800 + 700.590 = 2.497.230 le corrispondenti cifre da indicare nella dichiarazione sono: 1.155, 640, 700 e 2.497.

7

OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE E SUCCESSIONI

Nelle ipotesi in cui siano state effettuate operazioni societarie straordinarie implicanti la scomparsa dei soggetti preesistenti e la prosecuzione dell'attività da parte di un nuovo soggetto – quali, ad esempio, le fusioni, anche mediante incorporazioni, e le scissioni totali – come pure nel caso di successione "mortis causa" dell'imprenditore individuale, il successore a titolo universale è tenuto a presentare la dichiarazione di sostituto d'imposta anche per quel che concerne il corrispondente obbligo previsto dalla legge nei confronti di detti soggetti relativamente al periodo dell'anno in cui essi hanno effettivamente operato e, quindi, indipendentemente dalla eventuale diversa data dalla quale sono stati fatti decorrere gli effetti giuridici dell'operazione, come prevedono gli articoli 123, comma 7, e 123-bis, comma 11, del Tuir.

Il soggetto che presenta la dichiarazione in qualità di successore dovrà compilare l'elenco dei soggetti estinti nell'apposito **Mod. 770/U**.

Nei casi di operazioni societarie avvenute nel corso del 1996, il dichiarante dovrà procedere ad una compilazione distinta dei singoli quadri del Mod. 770 a seconda che in detti quadri vengano esposte situazioni riferibili ad esso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti; relativamente a questi ultimi verranno indicati tutti gli elementi richiesti dall'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, riguardanti il periodo compreso fra il 1° gennaio 1996 e la data di cessazione dell'attività.

Nell'ipotesi di operazioni societarie avvenute nel 1997 prima della presentazione della dichiarazione Mod. 770/97, relativamente alle somme e ai valori erogati nel 1996 dalla società estinta, dovranno parimenti essere compilati distinti quadri staccati intestati al soggetto estinto.

ATTENZIONE

Relativamente alla compilazione dei quadri concernenti i soggetti estinti, il dichiarante deve indicare nella casella "Codice fiscale del dichiarante" il proprio codice fiscale e nella casella "Codice fiscale del sostituto d'imposta" il codice fiscale del soggetto estinto.

Qualora per effetto degli eventi sopra indicati si sia verificato un passaggio di dipendenti da ciascuno dei soggetti estinti al soggetto dichiarante, senza interruzione del rapporto di lavoro, nel corso del 1996 ovvero nei primi due mesi del 1997 se il nuovo sostituto ha effettuato le operazioni di conguaglio e di rilascio della certificazione, in luogo della procedura sopra descritta, il dichiarante deve seguire le indicazioni fornite nell'apposita rubrica del paragrafo 14 delle presenti istruzioni e non deve compilare distinti Mod. 770/A intestati a soggetti estinti.

In caso di trasformazione, poiché tale evento, pur potendo determinare la nascita di nuovi soggetti d'imposta nell'ipotesi di trasformazione di società di capitali in società di persone e viceversa, non incide sull'esistenza del soggetto e sui suoi adempimenti in qualità di sostituto d'imposta, la dichiarazione Mod. 770 deve essere compilata secondo le regole generali.

Per quanto riguarda la compilazione dei quadri I ed L e per l'esposizione dei dati dell'assistenza fiscale si rinvia, rispettivamente, ai paragrafi 10, 11 e 13.

8

SANZIONI

L'omessa presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta comporta l'applicazione della pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme non dichiarati.

Si ricorda che si considera omessa sia la dichiarazione presentata con un ritardo superiore ad un mese, sia la dichiarazione presentata ad un ufficio incompetente che perviene a quello competente con un ritardo maggiore di un mese.

Se la dichiarazione è presentata con un ritardo che non supera il suddetto limite di un mese si applica la pena pecuniaria prevista per l'omessa dichiarazione ridotta ad un quarto.

Se l'ammontare relativo a compensi, interessi e altre somme dichiarati è inferiore a quanto definitivamente accertato, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte le ritenute corrispondenti alla differenza tra il dichiarato e l'accertato.

Se nella dichiarazione non sono compresi tutti i percipienti si applica, per ogni nominativo omesso, la pena pecuniaria da 300.000 a 3.000.000 di lire. Nel caso di omessa o incompleta indicazione dei dati richiesti nel Mod. 770 si applica la pena pecuniaria da 600.000 a

6.000.000 di lire.

Se la dichiarazione non è redatta su stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, si applica la pena pecuniaria da 300.000 a 3.000.000 di lire.

Se la dichiarazione è priva della sottoscrizione del presidente del collegio sindacale o dei singoli componenti l'organo di controllo si irroga la sanzione da 300.000 a 3.000.000 di lire.

In caso di violazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione su supporto magnetico, previsto dall'art. 78, comma 15, della L. n. 413 del 1991, si applica la pena pecuniaria da lire 300.000 a 3.000.000 di cui all'art. 53, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973. La medesima sanzione si applica nel caso di violazione dell'obbligo di conservazione delle attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute, previsto dall'art. 7, comma 8, del citato D.P.R. n. 600, ovvero nel caso di mancata esibizione o trasmissione delle stesse attestazioni su richiesta degli Uffici.

In caso di violazione dell'obbligo di corretta indicazione del numero di codice fiscale richiesto si applica la pena pecuniaria da lire 100.000 a 2.000.000.

Ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 602/73 l'omesso o ritardato versamento delle ritenute alla fonte è sanzionato con una soprattassa pari al 50 per cento, salva la riduzione al 10 per cento se il versamento viene effettuato con ritardo non superiore a tre giorni rispetto al termine di scadenza. Sugli importi non versati o versati dopo la scadenza, si applica, come precisato dall'art. 9 del citato D.P.R. n. 602, l'interesse, nella misura del 6 per cento annuo fino al 31 dicembre 1996 e del 5 per cento annuo dal 1° gennaio 1997, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento o della scadenza della prima rata del ruolo in cui sono state iscritte le somme non versate.

Se il sostituto d'imposta non opera, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte si applica la soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare delle ritenute non operate, oltre agli interessi con le modalità sopra esposte.

Ferme restando le sanzioni amministrative, l'omessa presentazione della dichiarazione, da chi ne è obbligato per legge è punita con la pena dell'arresto fino a due anni o in alternativa con l'ammenda fino a 5.000.000 di lire se l'ammontare delle somme pagate ma non dichiarate è superiore a lire 50.000.000 per periodo d'imposta.

Detta pena non si applica se la dichiarazione viene presentata entro novanta gior-

ni dalla scadenza del termine prescritto o viene presentata ad un ufficio incompetente o non viene sottoscritta o redatta su stampato non conforme al modello prescritto.

L'omesso versamento, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, di ritenute - relative a somme pagate - il cui ammontare è superiore a lire 50.000.000 per periodo d'imposta è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a lire 6.000.000. Ai fini della applicazione della pena non si tiene conto delle ritenute non versate che, in relazione al singolo percipiente, risultano inferiori al 5 per cento delle ritenute a quest'ultimo relative.

Se coesistono le fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione annuale e di omesso versamento delle ritenute, si applica la pena prevista per quest'ultima fattispecie e cioè l'arresto fino a tre anni o l'ammenda fino a 6.000.000 di lire.

L'omesso versamento, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale, di ritenute che risultano dalla certificazione rilasciata dai sostituti, è punito con la pena della reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 3.000.000 a 5.000.000 di lire, se l'ammontare di tali ritenute sia superiore a lire 25.000.000 per periodo d'imposta.

Se l'ammontare delle ritenute non versate e certificate è superiore a 10.000.000 ma non a 25.000.000 di lire, per ciascun periodo d'imposta, si applica la pena dell'arresto fino a tre anni o dell'ammenda fino a 6.000.000 di lire.

Se al fine di evadere le imposte o consentirne l'evasione o per conseguire un indebito rimborso, per sé o per altri, il sostituto d'imposta indica nomi immaginari o diversi da quelli veri, tali da impedire la identificazione dei veri soggetti, oppure indica nei certificati, rilasciati a coloro ai quali ha corrisposto compensi o altre somme soggetti a ritenute alla fonte a titolo di acconto, diverse da quelle effettivamente corrisposte, si applica la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e la multa da 5.000.000 a 10.000.000 di lire.

9

FRONTESPIZIO DEL MODELLO BASE

Per l'indicazione delle generalità del dichiarante il frontespizio del modello di dichiarazione comprende, in alternativa, due riquadri, il primo destinato ai dati relativi alle persone fisiche e il secondo ai dati relativi ad altri soggetti (quali società, enti, associazioni, ecc.). I dati richiesti

vanno riportati in maniera chiara, a macchina o a carattere stampatello e senza alcuna abbreviazione. Si forniscono qui di seguito talune precisazioni in merito ai singoli dati richiesti nel riquadro relativo ad ALTRI SOGGETTI facendo presente che le stesse precisazioni valgono, in quanto compatibili, anche per la compilazione del riquadro delle PERSONE FISICHE.

Si ricorda che non è richiesta l'indicazione del luogo o dei luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture ed i documenti contabili in quanto i relativi dati, comunicati dal contribuente ai competenti uffici ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 29 ottobre 1972, n. 633, sono stati già acquisiti dall'Amministrazione finanziaria.

■ CODICE FISCALE

È utile ricordare che se il sostituto è una società o un'associazione dichiarante Iva il codice fiscale coincide con la partita Iva ed è attribuito dagli Uffici Provinciali Iva; negli altri casi è attribuito dagli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette. Se qualche dato indicato nel certificato di attribuzione è errato, il sostituto deve recarsi presso un qualsiasi ufficio Iva, o negli altri casi delle Imposte, per ottenere la variazione del codice fiscale. Fino a che questa variazione non è stata effettuata, il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli.

■ DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

Indicare quella risultante dall'atto costitutivo o, in mancanza di quest'ultimo, indicarla in maniera esatta e completa.

■ SEDE LEGALE

La sede legale va indicata precisando il comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia mediante la sigla (per Roma RM), la via, il numero civico, il codice di avviamento postale e il numero telefonico.

La casella relativa alla "Sede legale" deve essere barrata se la sede legale è variata rispetto alla dichiarazione dello scorso anno oppure se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente. Non costituisce variazione l'istituzione di un nuovo comune o di una nuova provincia.

■ DOMICILIO FISCALE

Questo dato deve essere indicato soltanto dai soggetti il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.

La casella relativa al "Domicilio fiscale" deve essere barrata se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno oppure se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente.

Per quanto riguarda le persone fisiche, i dati relativi alla residenza anagrafica o (se diverso) al domicilio fiscale devono essere riportati solo se variati rispetto alla dichiarazione presentata nel 1996 o se in tale anno la dichiarazione non è stata presentata.

Non costituisce variazione l'istituzione di un nuovo comune o di una nuova provincia.

Il sostituto può comunque indicare la residenza anche se non variata, se ciò risulta più agevole.

■ ALTRE SEDI

La sede amministrativa va indicata nel rigo relativo al domicilio fiscale ove manchi la sede legale.

La stabile organizzazione in Italia, se esistente, deve essere indicata dalle società o enti non residenti, in luogo della sede legale; in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia, va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.

■ APPROVAZIONE DEL BILANCIO O RENDICONTO

Deve sempre essere riportato il termine legale o statutario per tale approvazione. Per quanto riguarda la data di effettiva approvazione del bilancio o del rendiconto nessuna indicazione dovrà essere effettuata nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione in data anteriore a quella di approvazione del bilancio o rendiconto.

■ CODICI STATISTICI

Stato: il relativo codice deve essere ricercato nella **tabella A**.

Natura giuridica: il relativo codice deve essere ricercato nella **tabella B**.

Attività: il relativo codice deve essere ricercato rilevandolo dalla classificazione delle attività economiche, di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso i competenti uffici finanziari. Si precisa che la tabella dei codici attività per il

1996 non è stata modificata rispetto a quella utilizzata per il 1993. Tale codice deve riferirsi all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi o dei compensi o, in mancanza, sotto il profilo del reddito.

Situazione: il relativo codice deve essere ricercato nella **tabella E**.

■ REGIONI A STATUTO SPECIALE (R.S.S.)

La casella "Regioni a statuto speciale" deve essere compilata, secondo le indicazioni più avanti specificate, dai sostituti d'imposta interessati dall'art. 6 della L. 26 novembre 1981, n. 690, riguardante le entrate devolute alla Regione Valle d'Aosta, dall'art. 1, lettera d) della L. 13 aprile 1983, n. 122, riguardante le entrate della Regione Sardegna e dall'art. 7 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, riguardante le entrate della Regione Sicilia.

◆ Valle d'Aosta

La casella è riservata ai sostituti d'imposta tenuti ad effettuare i versamenti separati ovvero le distinte contabilizzazioni, previsti dall'art. 6 della L. 26 novembre 1981, n. 690, relativamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e/o sui redditi di capitale spettanti alla Regione Valle d'Aosta. Per quanto riguarda le ritenute sui redditi di lavoro dipendente la casella dovrà essere barrata dai sostituti aventi domicilio fiscale nel territorio della Regione Valle d'Aosta che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso stabilimenti o uffici ubicati fuori dal territorio regionale, nonché dai sostituti aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale e che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso stabilimenti e uffici situati nel territorio della Regione Valle d'Aosta. Il versamento di tali ritenute, effettuato separatamente, deve essere contraddistinto nel quadro L con la dicitura VA da apporre nel punto 4.

Dette ritenute alla fonte devono essere pariteticamente riportate nel quadro I al punto 20 rigo I-4.

◆ Sardegna

La casella deve essere barrata dai sostituti d'imposta che sono imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) fuori dal territorio della Regione Sardegna e che hanno operato, ai fini dell'Irpef, ritenute alla fonte, di cui

all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti situati nel territorio della Regione Sardegna (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1901, 1902, 1903, 1912, 1913). La stessa casella dovrà essere barrata dai sostituti d'imposta che sono imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) nel territorio regionale e che hanno operato ritenute alla fonte, di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti e impianti situati fuori dal territorio della Regione Sardegna (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1301, 1302, 1303, 1312, 1313).

Dette ritenute alla fonte devono essere separatamente riportate nel quadro I al punto 21 rigo I-4 e al punto 12 rigo I-11.

I relativi versamenti devono essere contraddistinti nel quadro L indicando SA nel punto 4.

◆ Sicilia

La casella deve essere barrata dai sostituti d'imposta titolari di imprese industriali e commerciali non domiciliati fiscalmente in Sicilia, ma con stabilimenti e impianti situati nel territorio della predetta regione, che hanno operato ritenute alla fonte di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti predetti (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1601, 1602, 1603, 1612, 1613); dovranno altresì barrare la casella i sostituti d'imposta imprese industriali e commerciali con domicilio fiscale nel territorio regionale e stabilimenti e impianti industriali e commerciali situati nel restante territorio nazionale (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1301, 1302, 1303, 1312, 1313).

Dette ritenute alla fonte devono essere separatamente riportate nel quadro I al punto 22 rigo I-5 e al punto 13 rigo I-11.

I versamenti relativi devono essere contraddistinti nel quadro L con la dicitura SI da apporre nel punto 4.

■ EVENTI ECCEZIONALI

Devono barrare la casella relativa agli eventi eccezionali:

- i soggetti che esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale

o comunque economica ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive l'art. 4-bis del D.L. 27 settembre 1993, n. 382, convertito dalla L. 18 novembre 1993, n. 468, ha disposto la proroga di trecento giorni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;

- le piccole e medie imprese individuate al punto 2.2 della decisione della Commissione delle Comunità Europee 92/c 213/02, adottata in data 20 maggio 1992, nonché le associazioni che svolgono attività commerciale, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'art. 6 del D.L. 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla L. 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da essi vantati, che hanno fruito, per effetto dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532 convertito dalla L. 17 febbraio 1994, n. 111, della sospensione dei termini di versamento delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta entro i limiti ammessi. Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla L. 29 novembre 1995, n. 507, il versamento delle ritenute che hanno usufruito della sospensione di cui al citato art. 1 del D.L. n. 532 del 1993 deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data in cui per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.

■ OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE E SUCCESSIONI

Nelle ipotesi in cui siano state effettuate operazioni societarie straordinarie – quali ad esempio le fusioni, anche mediante incorporazione, e le scissioni totali – come pure nel caso di successione "mortis causa" dell'imprenditore individuale, si deve indicare nell'apposita casella il numero dei soggetti estinti relativamente ai quali vengono redatti distinti quadri del Mod. 770, secondo le istruzioni fornite nel paragrafo 7.

■ DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

Per "Rappresentante" va inteso colui che sottoscrive la dichiarazione in luogo del

dichiarante. Nel riquadro relativo al rappresentante devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto.

Ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione si deve barrare l'apposita casella in corrispondenza del codice:

- 1** - se rappresentante legale o di fatto;
- 2** - se curatore fallimentare;
- 3** - se liquidatore;
- 4** - se rappresentante nominato in Italia per società con sede all'estero;
- 5** - se erede;
- 6** - se curatore di eredità giacente.

Di seguito deve essere compilato lo spazio riservato alla residenza anagrafica del rappresentante con l'avvertenza che si deve indicare il domicilio fiscale, invece della residenza anagrafica stessa, nei casi in cui siano diversi.

La residenza anagrafica o il domicilio fiscale devono essere riportati solo se variati rispetto alla dichiarazione presentata nel 1996, o se in tale anno la dichiarazione non è stata presentata.

Il sostituto può comunque indicare la residenza (o il domicilio fiscale) anche se non variata, se ciò risulta più agevole.

■ DATI RELATIVI AGLI AMMINISTRATORI, AI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO

I dati relativi ai soggetti che ricoprono tali cariche alla data di presentazione della dichiarazione devono essere riportati nell'apposito riquadro, che deve essere compilato integralmente.

Con riguardo alla qualifica va indicato:

- A** - se trattasi di socio amministratore;
- B** - se trattasi di amministratore non socio;
- C** - se trattasi di componente il collegio sindacale o altro organo di controllo della società o dell'ente.

10

QUADRO I - DATI RIASSUNTIVI RELATIVI ALLE SOMME SOGGETTE A RITENUTA E ALLE RITENUTE OPERATE

Nel presente quadro vanno indicati i dati riassuntivi relativi alle somme soggette a ritenuta e alle ritenute operate, riferiti ai diversi quadri staccati del modello di dichiarazione.

Di seguito vengono riportate le modalità di compilazione del presente quadro.

Ricorrendo le ipotesi, previste nel paragrafo 7 delle presenti istruzioni, implicanti la redazione di distinti quadri staccati, relativi sia al dichiarante che ai soggetti estinti, va comunque data una numerazione progressiva unica per ciascuna tipologia di quadro.

• Dati rilevati dal quadro A (righe da I-1 a I-5)

Si precisa che devono essere esclusi dalle operazioni di totalizzazione sia i numeri d'ordine nei quali è stato compilato il punto 17 del quadro A (sono esclusi, quindi, anche i dati relativi agli eredi), sia i numeri d'ordine nei quali è stato indicato il codice 6 del punto 18 del quadro A.

Nel **punto 1** indicare il numero totale di fogli costituenti l'elenco generale dei percipienti.

Nel **punto 2** indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro A con esclusione degli eredi; conteggiare una sola volta i soggetti elencati più volte (come ad esempio: dipendenti provenienti da altro datore di lavoro).

Nel **punto 3** indicare il totale degli importi indicati ai punti 21, 22 e 23 del quadro A.

Nel **punto 4** indicare il totale degli importi indicati ai punti 24 del quadro A.

Nel **punto 5** indicare l'importo totale relativo ai punti 29 del quadro A.

Nel **punto 6** indicare l'importo totale relativo ai punti 30 del quadro A.

Nel **punto 7** indicare l'importo totale relativo ai punti 31 del quadro A.

Nei **punti 8, 9, 10, 11, 12, 13** e **14** indicare rispettivamente il totale degli importi dei punti 32, 33, 39, 41, 42, 43 e 44 del quadro A.

Nei **punti 15, 16, 17** e **18** indicare rispettivamente il totale degli importi dei punti 45, 46, 47 e 48 del quadro A.

Nel **punto 19** indicare la parte dell'importo complessivo dei punti 19 del quadro A che costituisce imponibile ai fini dei contributi da versare all'INPS.

Nel **punto 20** indicare l'importo delle ritenute che ai sensi dell'art. 6 della L. 26 novembre 1981, n. 690 hanno formato oggetto di separato versamento da parte dei sostituti di imposta che hanno barrato la casella del frontespizio.

Nel **punto 21** indicare l'importo delle ritenute, effettuate ai sensi dell'art. 23 del

D.P.R. n. 600 del 1973, dai soggetti che hanno barrato la casella del frontespizio, rilevanti ai fini dell'art. 1, lettera d), della L. 13 aprile 1983, n. 122.

Nel **punto 22** indicare l'importo delle ritenute, effettuate ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, dai soggetti che hanno barrato la casella del frontespizio, rilevanti ai fini dell'art. 7 del D.P.R. n. 1074 del 1965.

Nel **punto 23** indicare l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 10, comma 5, della L. 5 febbraio 1992, n. 68.

Nel **punto 24** indicare l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357.

Nel **punto 25** indicare l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate, ai sensi dell'art. 45 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85.

• Dati rilevati dal quadro A bis (righe da I-6 a I-7)

Si precisa che devono essere esclusi dalle operazioni di totalizzazione i numeri d'ordine nei quali è stato indicato il codice B nel punto 14 del quadro A bis.

Nel **punto 1** indicare il numero totale di fogli compilati.

Nel **punto 2** indicare il numero complessivo dei lavoratori dipendenti ai quali è stata prestata completa assistenza fiscale dal datore di lavoro nell'anno 1997 (Mod. 730/97).

Nel **punto 3** indicare il numero complessivo dei lavoratori dipendenti che hanno avuto assistenza fiscale presso un C.A.A.F. nell'anno 1997 (Mod. 730/97).

Nei **punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10** e **11** indicare rispettivamente il totale degli importi dei punti 9, 11, 17, 19, 23, 25, 29 e 32 del quadro A bis.

• Dati rilevati dal quadro A3 (riga I-8)

Nel **punto 1** indicare il numero totale dei fogli contenenti l'elenco generale dei percipienti.

Nel **punto 2** indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro A3

(conteggiare una sola volta i soggetti elencati più volte).

Nel **punto 3** indicare l'importo totale dei punti 10 del quadro A3.

Nel **punto 4** indicare l'importo totale dei punti 12 del quadro A3.

• **Dati rilevati dal quadro B (righe da I-9 a I-11)**

Nel **punto 1** indicare il numero totale di fogli contenenti l'elenco generale dei percipienti.

Nel **punto 2** indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro B con esclusione degli eredi (conteggiare una sola volta i soggetti elencati più volte).

Nei **punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10** indicare rispettivamente il totale degli importi dei punti 20, 24, 25, 26, 27, 36, 37 e 44 del quadro B.

Nel **punto 11** indicare la parte dell'importo complessivo dei punti 24 del quadro B che costituisce imponibile ai fini dei contributi da versare all'INPS.

Nel **punto 12** indicare l'importo delle ritenute effettuate ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 dai soggetti che hanno barrato la casella del frontespizio, rilevanti ai fini dell'art. 1, lettera d), della L. 13 aprile 1983, n. 122.

Nel **punto 13** indicare l'importo delle ritenute effettuate ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 dai soggetti che hanno barrato la casella del frontespizio, rilevanti ai fini dell'art. 7 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

Nel **punto 14** indicare l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 10, comma 5, della L. 5 febbraio 1992, n. 68.

Nel **punto 15** indicare l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357.

Nel **punto 16** indicare l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate, ai sensi dell'art. 45 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85.

• **Dati rilevati dal quadro B1 (riga I-12)**

Nel **punto 1** indicare il numero complessivo dei fogli compilati.

Nel **punto 2** indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro B1.

Nei **punti 3, 4, 5** indicare rispettivamente il totale degli importi dei punti 11, 12 e 18 del quadro B1.

• **Dati rilevati dal quadro C (righe da I-13 a I-14)**

Nel **punto 1** indicare il numero complessivo dei fogli compilati.

Nel **punto 2** indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro C (conteggiare una sola volta i soggetti elencati più volte).

Nei **punti 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9** indicare rispettivamente il totale degli importi dei punti 13, 14, 15, 16, 17, 21 e 22.

Nel **punto 10** indicare l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 10, comma 5, della L. 5 febbraio 1992, n. 68.

Nel **punto 11** indicare l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357.

• **Dati rilevati dal quadro D (righe da I-15 a I-16)**

Nel **punto 1** indicare il numero complessivo dei fogli compilati.

Nel **punto 2** indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro D (conteggiare una sola volta i soggetti elencati più volte).

Nei **punti 3, 4, 5 e 6** indicare rispettivamente i totali relativi ai punti 16, 17, 18 e 20 del quadro D.

Nel **punto 7** indicare l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 10, comma 5, della L. 5 febbraio 1992, n. 68.

Nel **punto 8** indicare l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357.

Nel **punto 9** indicare l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate, ai sensi dell'art. 45 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85.

• **Dati rilevati dal quadro D bis (righe da I-17 a I-18)**

Nel **punto 1** indicare il numero complessivo dei fogli compilati.

Nel **punto 2** indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro D bis (conteggiare una sola volta i soggetti elencati più volte).

Nei **punti 3, 4, 5 e 6** indicare rispettivamente i totali relativi ai punti 16, 17, 18 e 20 del quadro D bis.

Nel **punto 7** indicare l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 10, comma 5, della L. 5 febbraio 1992, n. 68.

Nel **punto 8** indicare l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357.

Nel **punto 9** indicare l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate, ai sensi dell'art. 45 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85.

• **Dati rilevati dal quadro D1 (riga I-19)**

Nel **punto 1** indicare il numero complessivo dei fogli compilati.

Nel **punto 2** indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro D1 (conteggiare una sola volta i soggetti elencati più volte).

Nel **punto 3** indicare il totale relativo ai punti 12 del quadro D1.

Nel **punto 4** indicare il totale relativo alla somma degli importi dei punti 13 e 14 del quadro D1.

Nel **punto 5** indicare il totale relativo ai punti 16 del quadro D1.

Nel **punto 6** indicare l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357.

• **Dati rilevati dal quadro E (riga I-20)**

Nel **punto 1** indicare il numero complessivo dei fogli compilati.

Nel **punto 2** indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro E (con-

teggiate una sola volta i soggetti elencati più volte).

Nei **punti 3, 4 e 5** indicare rispettivamente i totali relativi ai punti 12, 14, 16 del quadro E.

Nel **punto 6** indicare l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357.

• **Dati rilevati dal quadro E1 (righe da I-21 a I-22)**

Nel **punto 1** indicare il numero complessivo dei fogli compilati.

Nel **punto 2** indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro E1.

Nei **punti 3, 4 e 5** indicare rispettivamente i totali relativi ai punti 12, 13, 15 del quadro E1.

Nei **punti 6, 7 e 8** indicare rispettivamente i totali relativi alle colonne 2, 3 e 4 del "Prospetto dei capitali assoggettati a ritenuta d'imposta".

Nel **punto 9** indicare l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357.

• **Dati rilevati dal quadro E2 (riga I-23)**

Nel **punto 1** indicare il numero complessivo dei fogli compilati.

Nel **punto 2** indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri E2.

Nei **punti 3 e 4** indicare rispettivamente i totali relativi ai punti 12 e 14 del quadro E2.

Nel **punto 5** indicare l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357.

• **Dati rilevati dal quadro F (riga I-24)**

Nel **punto 1** indicare il totale relativo alla colonna 2 dei prospetti A, B, C e D, e alla colonna 1 dei prospetti E, F e G del quadro F.

Nel **punto 2** indicare il totale relativo alla colonna 4 dei prospetti A, B, C, D, e alla colonna 2 dei prospetti E, F e G del quadro F.

Nel **punto 3** indicare il totale relativo alla colonna 1 del prospetto H del quadro F.

Nel **punto 4** indicare il totale relativo alla colonna 2 del prospetto H del quadro F.

Nel **punto 5** indicare l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357.

• **Dati rilevati dal quadro F1 (riga I-25)**

Nel **punto 1** indicare il numero complessivo dei fogli compilati.

Nel **punto 2** indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro F1.

Nel **punto 3** indicare il totale relativo ai punti 12 del quadro F1.

Nel **punto 4** indicare il totale relativo ai punti 13 del quadro F1.

Nel **punto 5** indicare l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357.

• **Dati rilevati dal quadro F2 (riga I-26)**

Nel **punto 1** indicare i totali relativi alle colonne 2 del quadro F2.

Nel **punto 2** indicare il totale relativo alle colonne 4 del quadro F2.

Nel **punto 3** indicare l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357.

• **Dati rilevati dal quadro G (righe da I-27 a I-29)**

Nel **punto 1** indicare il numero complessivo dei fogli compilati.

Nel **punto 2** indicare il numero complessivo dei percipienti elencati nominativamente nella distinta degli utili spettanti e/o pagati ai soci, contenuta nel quadro G.

Nei **punti 3, 4, 5 e 6** indicare rispettivamente i totali relativi ai punti 12, 13, 14 e 15 della distinta degli utili spettanti e/o pagati ai soci, contenuta nel quadro G.

Nei **punti 7, 8, 9, 10 e 14** indicare i totali relativi rispettivamente alle colonne 1, 2, 3, 4 e 8 delle sezioni 1 e 2 del prospetto n. 2.

Nel **punto 11** indicare il totale della colonna 7 delle sezioni 1 e 2 del quadro G, in relazione alle sole righe riguardanti ritenute a titolo di acconto.

Nel **punto 12** indicare il totale della colonna 7 delle sezioni 1 e 2 del quadro G, in relazione alle sole righe riguardanti ritenute a titolo di imposta.

Nel **punto 13** indicare i totali delle colonne 3 e 4 delle sezioni 1 e 2 del quadro G, in relazione alle sole righe riguardanti utili non assoggettati a ritenuta.

Nel **punto 15** indicare l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357.

• **Dati rilevati dal quadro G1 (righe da I-30 a I-31)**

Nei **punti 1 e 2** indicare rispettivamente i totali relativi alle colonne 1 e 2 del quadro G1.

Nei **punti 3 e 4** riportare rispettivamente i totali relativi alle colonne 4 e 5 del quadro G1.

Nei **punti 5 e 6** riportare rispettivamente i totali relativi alle colonne 6 e 7 del quadro G1.

Nei **punti 7 e 8** riportare rispettivamente gli importi indicati all'ultimo rigo delle colonne 1 e 2 del quadro G1.

Nel **punto 9** indicare l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357.

• **Dati rilevati dal quadro H (riga I-32)**

Nel **punto 1** riportare il totale relativo alla colonna 2 del quadro H.

Nel **punto 2** riportare il totale relativo alla colonna 3 del quadro H.

11

QUADRO L - RITENUTE ALLA FONTE OPERATE E RELATIVI VERSAMENTI

Nel presente quadro vanno indicati, possibilmente in ordine cronologico di versamento, tutte le ritenute effettuate, i relativi importi versati (comprensivi degli eventuali interessi) e gli estremi dei conseguenti versamenti.

Qualora i rigi a disposizione non siano sufficienti, l'elencazione dei versamenti deve continuare nel Mod. 770/L aggiuntivo non indicando il totale L16. Nel caso di utilizzazione di più modelli aggiuntivi riportare il totale solo sull'ultimo dei fogli.

Per ogni versamento effettuato, il periodo di riferimento da riportare nel **punto 1** è quello relativo al mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte. Per i versamenti semestrali, indicare l'ultimo mese del semestre; nel caso di somme per cui è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, va indicato il mese di chiusura dell'esercizio. In caso di versamento al concessionario il periodo di riferimento va desunto dalla distinta di versamento.

Con l'entrata in vigore del conto fiscale tutti i datori di lavoro titolari del conto fiscale devono versare le ritenute e i contributi previsti, entro il 15 di ogni mese; i datori di lavoro non titolari di conto fiscale continuano a versare le ritenute ed i contributi previsti, entro il 20 per i dipendenti non agricoli ed entro il 15 per i dipendenti agricoli i cui contributi obbligatori sono versati alla Gestione ex SCAU.

Per la compilazione del **punto 5** "Note" devono essere utilizzati i seguenti codici:

- A** - se il sostituto d'imposta non è titolare di conto fiscale ed il versamento si riferisce a lavoratori dipendenti non agricoli;
- B** - se il sostituto d'imposta ha utilizzato le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente per i rimborsi e i compensi relativi all'assistenza fiscale, indicati nel quadro R del Mod. 770/96 e nel quadro N della presente dichiarazione;
- C** - se il sostituto d'imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte operate, il credito d'imposta di cui all'art. 10, comma 5, della L. 5 febbraio 1992, n. 68;
- D** - se il sostituto d'imposta ha barrato la casella "Eventi eccezionali" del frontespizio in quanto ha fruito delle provvidenze di cui all'art. 4-bis del D.L. n. 382 del 1993;
- E** - se il sostituto d'imposta ha utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate il credito d'imposta di cui all'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357;
- F** - se il sostituto d'imposta ha barrato la casella "Eventi eccezionali" del frontespizio e ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla L. 17 febbraio 1994, n. 111;

G - se il sostituto d'imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte operate, il credito d'imposta di cui all'art. 45 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85.

Se in una stessa riga si devono indicare più codici, elencarli in ordine alfabetico.

Nel **punto 6** deve essere indicato:

- C** - se il versamento è stato effettuato presso il Concessionario della riscossione;
- T** - se effettuato in Tesoreria.

Nel **punto 7** deve essere indicato:

- D** - se il versamento è stato effettuato tramite distinta;
- C** - per il versamento in conto corrente postale;
- B** - per il versamento tramite azienda di credito.

Nel **punto 8** deve essere indicato il codice tributo utilizzato per i versamenti effettuati presso il Concessionario della riscossione o con delega all'azienda di credito di versamento al Concessionario (in caso di soggetti titolari di conto fiscale). Se il versamento viene effettuato presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato indicare il capitolo e, distintamente, l'articolo di bilancio sul quale è stato effettuato il versamento.

Nel **punto 10** riportare nel caso di versamento tramite azienda di credito il codice A.B.I. e, distintamente, il codice C.A.B. indicato nella attestazione rilasciata.

Si ritiene opportuno rammentare che i versamenti da indicare, in ordine cronologico, nel quadro L devono riferirsi alle ritenute operate sulle somme erogate nel 1996 a partire da quelle erogate nel mese di gennaio, le cui ritenute sono state versate entro il 15 o 20 febbraio 1996.

Si precisa che, ai sensi del comma 191, art. 3, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, che ha modificato il terzo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, possono essere inclusi nelle operazioni di conguaglio di fine anno anche gli emolumenti in denaro o in natura corrisposti dai sostituti d'imposta entro il giorno 12 del mese di gennaio dell'anno successivo, a condizione che le relative ritenute siano versate entro il 15 o il 20 dello stesso mese di gennaio. In tal caso nel punto 1 "Periodo di riferimento" dovrà essere riportato il mese di dicembre 1996.

Per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente, nell'ipotesi di conguaglio di fine anno 1996 effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 1997, nel **punto 2** andrà indicato l'importo delle ritenute relative al conguaglio stesso e, nel punto 8, il codice

tributo 1013 (conguaglio di cui all'art. 23, terzo comma, D.P.R. n. 600 del 1973, effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo). Si precisa che, qualora il conguaglio abbia fatto emergere, anziché una ritenuta aggiuntiva, una differenza d'imposta a credito dei dipendenti, tale differenza va riportata unicamente al rigo M2 del riquadro "Conguaglio di fine anno effettuato dai datori di lavoro".

Ricorrendo le ipotesi previste al paragrafo 7, ai fini dell'indicazione delle ritenute operate e dei relativi versamenti effettuati dal soggetto estinto, devono essere compilati distinti modelli aggiuntivi del quadro L indicando nella casella "Codice fiscale del dichiarante" i dati del soggetto dichiarante e nella casella "Codice fiscale del sostituto d'imposta" il codice fiscale del soggetto estinto.

12

CONGUAGLIO DI FINE ANNO EFFETTUATO DAI DATORI DI LAVORO, PROSPETTO RISERVATO AI SOSTITUTI D'IMPOSTA CHE NON SONO TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E RITENUTE DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 22, L. 662/96

Per quanto concerne la compilazione del riquadro dei dati relativi al "Conguaglio di fine anno effettuato dai datori di lavoro" nel **rigo M1** deve essere indicato il risultato negativo delle operazioni relative al conguaglio di fine anno 1995, che hanno avuto riflessi sul versamento delle ritenute del 1996. Tale importo di rigo M1 deve trovare riscontro nelle ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente del 1996 non versate perché utilizzate per la restituzione della differenza d'imposta a credito dei dipendenti.

Parimenti nel **rigo M2** deve essere indicata l'eccedenza di ritenute relative al conguaglio di fine anno 1996 da compensare con le ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente corrisposti nel 1997.

Il Prospetto deve essere compilato solo dai sostituti d'imposta che fruiscono del premio d'assunzione e non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (es.: enti privati che non svolgono attività commerciali).

Nel **rigo M3** va indicato l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo esercizio sociale successivo a quello in corso al 12 giugno 1994.

Nel **rigo M4** va indicato l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo precedente, utilizzato a compensazione dell'Iva dovuta alle scadenze successive alla chiu-

sura dell'esercizio e fino alla data di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Nel **rigo M5** va indicato l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo M3, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte di qualsiasi tipo la cui scadenza è successiva alla chiusura dell'esercizio e fino alla data di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Nel **rigo M6** va indicato l'ammontare del credito d'imposta residuo ottenuto dalla differenza tra l'importo di rigo M3 e la somma degli importi di rigo M4 e rigo M5.

Nel **rigo M7** vanno indicate le ritenute che sono state operate sui redditi di lavoro dipendente, di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro autonomo del coniuge e dei familiari del professionista ovvero dei soci o associati, scomputabili dal professionista stesso ovvero dalla società o associazione ai sensi dell'art. 3, comma 22, della L. 662 del 1996.

13

ASSISTENZA FISCALE - QUADRI N, P, Q, R, S e T

I **quadri N, P e Q** si riferiscono alle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale prestata nell'anno 1996 effettuate **dal mese di agosto a quello di dicembre** (e i relativi versamenti effettuati da settembre 1996 a gennaio 1997). Nei quadri **R, S e T** devono essere riportati i dati dei conguagli relativi alle dichiarazioni Mod. 730/97, indicando le operazioni effettuate **nei mesi di giugno e di luglio** (e i corrispondenti versamenti effettuati a luglio e ad agosto 1997).

Per la compilazione della **colonna 1** "Periodo di riferimento" dei quadri **N e R** e per l'indicazione dei dati relativi ai versamenti richiesti nei quadri **P e S**, i criteri che devono essere seguiti sono gli stessi riportati nelle istruzioni del quadro L. In particolare si sottolinea che nella **colonna 5** dei quadri **P e S**, deve essere indicato:

- B** - se il versamento è stato effettuato tramite azienda di credito;
- C** - se è stato effettuato in conto corrente postale;
- D** - se tramite distinta.

Nella **colonna 1** del quadro **P** va indicato il mese in cui è stato effettuato il conguaglio relativamente ai versamenti d'imposta.

Nella **colonna 1** del quadro **S** va indicato il mese in cui è stato effettuato il conguaglio relativamente ai versamenti d'imposta e di contributo straordinario per l'Europa.

I rimborsi del contributo straordinario per l'Europa devono essere evidenziati nel quadro **R**.

Nella **colonna 2** del quadro **R** va indicato il codice:

- A** - se nel rigo, a colonna 3, si espone un rimborso di Irpef;
- B** - se, nel rigo, a colonna 3, si espone invece un rimborso di contributo straordinario per l'Europa.

Nel quadro **S**, oltre ai versamenti di saldo e primo acconto Irpef, devono essere indicati i versamenti del contributo straordinario per l'Europa e dell'acconto per i redditi soggetti a tassazione separata.

Per quanto riguarda il Csn si precisa che se il totale del contributo da rimborsare è maggiore del totale del contributo da versare, la differenza va riportata nella **colonna 3** dei quadri **Q e T**. Negli stessi quadri **Q e T**, per l'indicazione del codice della regione alla quale è affluito il contributo, va utilizzata la **tabella H**.

Nella **colonna 3** del quadro **S** va riportato il totale del punto 18 (interessi relativi al saldo Irpef), del punto 20 (interessi relativi alla prima rata di acconto 1997), del punto 30 (interessi relativi al contributo straordinario per l'Europa) e del punto 33 (interessi relativi all'acconto versato per i redditi soggetti a tassazione separata) del Mod. 770/A bis. Nella **colonna 4** dello stesso quadro **S** va indicato l'importo degli eventuali interessi a carico del datore di lavoro in caso di tardivo versamento delle imposte (indicate nella colonna 2) trattute dalle retribuzioni dei dipendenti.

Qualora i righe dei quadri **N, P, Q, R, S, e T** non siano sufficienti, occorre continuare nei rispettivi modelli aggiuntivi.

I datori di lavoro che non hanno presentato la dichiarazione Mod. 770/96 e che compilano il Mod. 770/A2 relativo alle operazioni di assistenza effettuate nei mesi di giugno e di luglio 1996 devono utilizzare i quadri **N, P e Q** anche per l'indicazione dei relativi rimborsi, compensi e versamenti.

14

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI MODELLI STACCATI

■ GENERALITÀ

Ciascun modello deve essere numerato. Se il modello contenente elenchi nominativi di percipienti non è sufficiente a contenerli tutti, l'elencazione deve continuare

utilizzando altri fogli dello stesso quadro da numerare progressivamente. I totali degli importi relativi a tutti i percipienti vanno indicati esclusivamente nel quadro I del modello base, secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 10.

L'elencazione dei percipienti deve essere riportata in ordine alfabetico.

I dati relativi al comune e alla provincia di residenza, alla via e al numero civico del singolo percipiente vanno indicati se questi ha variato la residenza rispetto a quella risultante dall'analogo quadro relativo alla dichiarazione dell'anno precedente. Il sostituto d'imposta può comunque indicare tali dati anche se non variati, se questa modalità di compilazione risulta più agevole.

Si ricorda che, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di indicazione del codice fiscale dei percipienti, il sostituto, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, ha diritto di ricevere comunicazione scritta del predetto codice fiscale e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, può rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria, previa indicazione dei dati richiesti dall'art. 4 dello stesso D.P.R. n. 605 (ad esempio - se persona fisica - cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale), relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale. L'obbligo di indicazione del codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati indicati al citato art. 4, con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o la sede legale all'estero.

■ Mod. 770/A - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Il presente quadro deve essere utilizzato per indicare l'elenco dei soggetti ai quali sono stati corrisposti nel 1996 redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 46 e 47, comma 1, lettere a) e d) del Tuir, per i quali si sono rese applicabili le disposizioni degli artt. 23 e 24, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativamente alle ritenute a titolo di acconto. Si precisa che, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 46, costituiscono redditi di lavoro dipendente anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati.

Si ricorda che, ai sensi degli artt. 48, comma 1, ultimo periodo, del Tuir, e 23, terzo comma, ultimo periodo, del D.P.R.

29 settembre 1973, n. 600, si considerano corrisposti nell'anno 1996 anche i compensi in denaro o natura erogati entro il 12 gennaio 1997, se le relative ritenute sono state versate entro il 15 dello stesso mese qualora il sostituto d'imposta sia titolare di conto fiscale ovvero entro il giorno 20 negli altri casi, e se gli stessi sono stati inseriti nelle operazioni di conguaglio del 1996.

Modalità di compilazione.

Il Quadro A è predisposto in modo da consentire, per ciascun percipiente, in primo luogo l'indicazione di una serie di dati generali (ad esempio i dati identificativi del percipiente, la qualifica, l'area di attività, l'imponibile assoggettato a contribuzione previdenziale e quello assoggettato al servizio sanitario nazionale), nonché l'indicazione di tutti i dati che hanno influito sulla tassazione dei redditi corrisposti.

ATTENZIONE

I sostituti d'imposta che si avvalgono delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 9, delle L. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di sanatoria dei compensi in natura e dei rimborsi spese corrisposti fino al 30 settembre 1996, devono, relativamente ai suddetti compensi e rimborsi corrisposti dal 1° gennaio 1996 al 30 settembre 1996, compilare un apposito numero d'ordine successivo a quello relativo all'esposizione dei redditi corrisposti nel 1996 al percipiente, con l'indicazione dei compensi in natura e rimborsi spese liquidati con il sistema a piè di lista senza averli assoggettati alle previste ritenute. In tal caso al **punto 18** va indicato il codice 6. Si ricorda che, con riferimento al periodo d'imposta 1996, il termine per il versamento delle maggiori ritenute ad essi relativi è stato fissato al 31 maggio 1997.

Nel **punto 11** va indicata la qualifica del percipiente, utilizzando uno dei codici previsti nella **Tabella C** - Qualifica, posta nell'appendice delle presenti istruzioni.

Nel **punto 12** i sostituti diversi dalle persone fisiche e dagli enti pubblici devono indicare l'area nella quale è impiegato il lavoratore dipendente, utilizzando uno dei seguenti codici:

- A** - area amministrativa;
- B** - area vendita;
- C** - area produzione;
- D** - se trattasi di attività non inquadrabile specificamente in alcuna delle aree precedenti.

Il **punto 13** va compilato in presenza di rapporto di lavoro a tempo parziale, o di

apprendistato, o di formazione-lavoro, utilizzando uno dei seguenti codici:

- A** - se a tempo parziale;
- B** - se di apprendistato;
- C** - se di formazione-lavoro;
- D** - se di formazione-lavoro a tempo parziale.

ATTENZIONE

I punti da 11 a 13 devono essere compilati tenendo conto della posizione del percipiente alla data del 31 dicembre 1996 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Nel **punto 14** va indicato il totale delle giornate retribuite, nel corso del 1996, in relazione ai rapporti di lavoro a tempo parziale, o di apprendistato, o di formazione-lavoro. Tale indicazione deve essere effettuata indipendentemente dalla posizione al 31 dicembre 1996, e quindi anche in caso di trasformazioni del rapporto di lavoro nel corso dell'anno.

Al riguardo si precisa che:

- il numero delle giornate retribuite dei lavoratori dipendenti a tempo parziale o con contratti di formazione-lavoro può essere desunto dal Mod. O1M relativo al 1996;
- il numero delle giornate di lavoro retribuite degli apprendisti va determinato moltiplicando per 6 il numero delle settimane risultanti dal Mod. DM 10 relativo al 1996.

Nel **punto 16** va indicato il numero di giorni presi a base per l'attribuzione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente (punto 11 Mod. 101).

Nei **punti 19 e 20** devono essere indicate le somme assoggettate, rispettivamente, a contribuzione previdenziale e assistenziale e al contributo al servizio sanitario nazionale, al netto, quest'ultimo, dell'eventuale ammontare relativo alle indennità riportate nel Mod. 770/B.

Nel **punto 21** vanno indicati i contributi obbligatori a carico del lavoratore dipendente, ad esclusione di quelli afferenti gli arretrati che vanno riportati nel successivo punto 45.

Nel **punto 22** vanno indicati i contributi versati dal lavoratore alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n.124.

Nel **punto 23** vanno indicati i contributi di cui all'art. 2 della L. 8 agosto 1995, n.335, eccedenti l'importo del massimale contributivo stabilito dal D.Lgs. 14 dicembre 1995, n. 579.

Nel **punto 24** vanno indicate le somme non assoggettate a ritenuta ai sensi dell'art.48 del Tuir (quali, ad esempio, la parte non imponibile delle trasferte, delle indennità di navigazione e di volo, degli assegni di sede e delle altre indennità percepiti per servizi prestati all'estero, o le erogazioni effettuate dal datore di lavoro che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente). Nello stesso punto 24 vanno indicati anche i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, escluso dalla base imponibile ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), del Tuir.

Nei **punti 25 e 26** vanno indicate le erogazioni fatte dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali, a fronte di spese sanitarie, per le quali, ai sensi dell'art.13-bis, comma 1, lett. c), del Tuir, spetta una detrazione di imposta calcolata, rispettivamente, sull'intero importo della spesa sanitaria (punto 12-bis Mod. 101) ovvero sulla parte che eccede L. 250.000 (punto 12 Mod. 101).

Nel **punto 27** vanno indicati i premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni versati dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali, per i quali ai sensi dell'art.13-bis, comma 1, lett. f), del Tuir, e alle condizioni e nei limiti ivi previsti, spetta una detrazione di imposta (punto 13 Mod. 101).

Nel **punto 28** vanno indicati i contributi versati ad un fondo pensione di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n.124, per i quali è ancora prevista l'attribuzione di una detrazione in luogo della deduzione fino al rinnovo degli accordi collettivi e, comunque, per un periodo massimo di quattro anni a decorrere dal 17 agosto 1995. Trattasi dei contributi di cui all'art.15, comma 8, della L. 8 agosto 1995, n.335, versati a fondi costituiti ai sensi del citato decreto legislativo, definiti da accordi collettivi antecedenti il 17 agosto 1995, limitatamente agli iscritti dal 28 aprile al 31 maggio del 1993 (punto 14 Mod. 101).

Nel **punto 29** vanno indicati tutti gli altri compensi in denaro e in natura, erogati dal datore di lavoro, che costituiscono il reddito imponibile, diversi da quelli indicati nei punti da 25 a 28.

Nel **punto 30** vanno indicati gli assegni e le indennità, erogati direttamente dagli enti previdenziali e non assoggettati da questi a ritenuta, il cui importo è stato considerato, a richiesta del dipendente, dal datore di lavoro ai fini del conguaglio di fine anno.

Nel **punto 31** vanno indicati gli eventuali compensi e indennità corrisposti da terzi, cioè da soggetti diversi dal datore di lavoro, di cui all'art. 47, comma 1, lett. b), del Tuir, i cui importi sono stati comunicati al datore di lavoro, ai fini del conguaglio di cui al terzo comma dell'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Nel **punto 32** va indicato il totale imponibile del reddito del percipiente (punto 1 Mod. 101).

Nel **punto 33** va indicata l'imposta corrispondente al totale imponibile di cui al punto 32.

Nei **punti da 34 a 37** vanno indicate le detrazioni per lavoro dipendente e quelle per carichi familiari (punti da 2 a 5 Mod. 101).

Nel **punto 38** va indicato l'importo della detrazione per oneri calcolata con riferimento ai punti da 25 a 28 (punto 6 Mod. 101).

Nel **punto 39** va indicato il totale delle detrazioni d'imposta attribuite (punto 7 Mod. 101).

Si precisa che in caso di incapienza dell'imposta lorda dopo aver indicato l'importo teoricamente spettante delle detrazioni nei punti da 34 a 38, nel punto 39 va indicato l'importo totale effettivamente attribuito in relazione all'imposta lorda.

Nel **punto 40** vanno indicate le ritenute relative ai redditi corrisposti nell'anno (punto 10 Mod. 101).

Nel **punto 41** vanno indicate le ritenute operate da terzi con riferimento ai compensi di cui al punto 31.

Nel **punto 42** vanno indicate le ritenute operate dal datore di lavoro. Nell'ammonter delle ritenute da indicare in questo punto vanno comprese anche quelle relative alle retribuzioni dei primi mesi dell'anno 1996 che sono state utilizzate per la restituzione delle differenze d'imposta rimaste a credito del lavoratore dopo il conguaglio di fine anno 1995 (punto 8 Mod. 101).

Nel **punto 43** vanno indicate le ritenute effettuate in eccedenza, quali risultano dalle operazioni di conguaglio di fine anno 1996 che dovranno essere rimborsate dal datore di lavoro mediante compensazione nel corso dell'anno 1997 (punto 9 Mod. 101).

Nel **punto 44** va indicato l'importo del contributo straordinario per l'Europa, di cui all'art. 3, commi da 194 a 203, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, determina-

to sul totale imponibile del reddito indicato al precedente punto 32, al netto delle apposite detrazioni spettanti, che il datore di lavoro tratterrà nel corso del 1997.

◆ Eredi

Nel caso di corresponsione, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del Tuir, di compensi agli eredi del dipendente deceduto, in corrispondenza del numero o dei numeri d'ordine successivi a quello relativo al lavoratore dipendente deceduto, in deroga al principio dell'ordinamento alfabetico dell'elenco dei percipienti, vanno riportati, per ogni erede o avente diritto, i dati anagrafici dell'erede stesso, il codice fiscale del dipendente deceduto (al punto 17) e i dati contabili relativi all'erede stesso, indicando al punto 11 il codice 11, come risultante dalla **Tabella C - Qualifica**, posta in Appendice alle presenti istruzioni.

Se per il dipendente deceduto non devono essere esposti dati contabili, vanno compilati esclusivamente i numeri d'ordine relativi agli eredi, secondo quanto sopra specificato.

◆ Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro

Nel caso in cui, nel corso di un medesimo periodo d'imposta, si verifichi un passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro, il nuovo datore di lavoro è tenuto a:

- a) effettuare le ritenute d'acconto tenendo conto dell'operato del precedente datore di lavoro;
- b) effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno;
- c) rilasciare la certificazione prevista dall'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

In tutti i casi di passaggio di dipendenti da un datore di lavoro all'altro, senza interruzione del rapporto di lavoro (es.: cessione dell'azienda o del ramo d'azienda, anche a seguito di conferimento o scissione societaria, ecc.), con esclusione delle operazioni societarie straordinarie e successioni di cui al paragrafo 7, il nuovo datore di lavoro, oltre alle operazioni di conguaglio di fine anno e al rilascio della cennata certificazione, in sede di redazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta deve procedere ad una distinta esposizione dei dati riguardanti ciascun lavoratore dipendente già in forza presso l'altro datore, utilizzando due numeri d'ordine consecutivi del Mod. 770/A.

Nel primo numero d'ordine devono essere indicati i dati riguardanti il codice fiscale del precedente datore, nonché gli emolumenti corrisposti, le detrazioni attribuite, le ritenute effettuate dallo stesso (da indicare rispettivamente ai punti 17, 32, 39 e 42). Nello stesso numero d'ordine, al punto 18, deve essere indicato il codice relativo alla causa che ha determinato il passaggio da un datore di lavoro all'altro, contenuto nella **Tabella L - Passaggio di un dipendente da un datore all'altro**, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

In corrispondenza del numero d'ordine immediatamente successivo devono essere riportati i dati relativi al conguaglio presenti nel certificato Mod. 101 rilasciato dall'ultimo datore di lavoro (dichiarante); i restanti dati previsti nel numero d'ordine devono essere compilati con riferimento esclusivamente al rapporto intercorso con l'ultimo datore stesso. Naturalmente, il primo datore di lavoro deve indicare nel proprio Mod. 770/A gli emolumenti da esso corrisposti e le ritenute operate con riferimento ai dipendenti passati in forza all'altro datore di lavoro.

Analoga esposizione dovrà essere effettuata nel caso di lavoratori dipendenti che nello stesso periodo d'imposta hanno intrattenuto un precedente rapporto di lavoro e si sono avvalsi della facoltà, prevista dal settimo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, di chiedere al nuovo datore di lavoro di effettuare le ritenute tenendo conto delle analoghe operazioni effettuate nel precedente rapporto di lavoro. In questo caso nel primo numero d'ordine, oltre ai dati relativi alle generalità del percipiente, devono essere compilati solo i punti 17, 18, 32, 39 e 42.

Qualora il cennato passaggio di dipendenti sia conseguente ad una operazione societaria straordinaria, o successione, di cui al paragrafo 7, il soggetto dichiarante, deve indicare nel Mod. 770/A tutti i dipendenti (compresi quelli già in forza presso il soggetto estinto), con riguardo anche al periodo anteriore all'evento. In questa ipotesi nel primo numero d'ordine vanno compilati esclusivamente i punti 17, 18, 32, 39 e 42 con riferimento al periodo anteriore all'evento, e, ove ricorra l'ipotesi di corresponsione, da parte del soggetto estinto, di arretrati relativi ad anni precedenti, anche i punti da 45 a 51.

Nel secondo numero d'ordine tutti i punti vanno compilati con riferimento all'intero periodo d'imposta.

Nel caso di più rapporti di lavoro a tempo determinato e/o a tempo indeterminato intrattenuti con lo stesso datore dovrà essere utilizzato un unico numero d'ordine

nel quale vanno riportati i dati derivanti dall'ultimo conguaglio. Se, invece, nel corso dell'anno il lavoratore ha intrattenuto un rapporto di lavoro anche con altro datore e si è avvalso della facoltà prevista dal settimo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, presentando al sostituto d'imposta il Mod. 101 relativo a detto rapporto, devono essere compilati:

- a) uno specifico numero d'ordine per i rapporti intercorsi con il sostituto precedentemente al rapporto con l'altro datore (indicando al punto 17 il codice fiscale del sostituto stesso);
- b) un successivo numero d'ordine con i dati del Mod. 101 consegnato dal dipendente (indicando al punto 17 il codice fiscale dell'altro datore e al punto 18 il codice 4);
- c) un ulteriore numero d'ordine relativo ai rapporti intrattenuti con il dichiarante successivamente al rapporto con l'altro datore. Naturalmente quest'ultimo numero d'ordine deve riportare i dati relativi all'ultimo conguaglio presenti nell'ultimo Mod. 101 rilasciato dal sostituto, nonché i rimanenti dati relativi a tutti i rapporti intercorsi nell'anno con il sostituto.

ATTENZIONE

Si precisa che in tutti i casi di passaggio di dipendenti da un datore di lavoro all'altro, nel Mod. 770/A, redatto secondo le modalità sin qui esposte, deve essere compilata solo la casella "Codice fiscale del dichiarante" e non la casella "Codice fiscale del sostituto d'imposta".

Nei **punti da 45 a 48** devono essere indicati i dati relativi agli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lett. b), del Tuir.

Nel **punto 49** va indicato il titolo in base al quale gli emolumenti sono stati assoggettati a tassazione separata, individuato sulla base dei codici indicati nella **Tabella D** - Titolo emolumenti arretrati, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

Nel **punto 50** va indicato il periodo d'imposta cui si riferiscono gli arretrati. Se si riferiscono a più anni nel punto 50 indicare il meno recente e barrare la casella del **punto 51**.

Mod.770/A bis - DATI RELATIVI ALL'ASSISTENZA FISCALE

Il presente quadro va utilizzato per indicare l'elenco dei lavoratori dipendenti ai quali sono stati effettuati i conguagli dal sostituto d'imposta:

- nei mesi di novembre e dicembre 1996, relativamente alla seconda o

unica rata di acconto dell'Irpef e del Ccssn dovuti per il 1996;

- nei mesi di giugno e luglio 1997 relativamente:
 - all'Irpef e al Ccssn dovuti a saldo per il 1996;
 - alla prima rata di acconto dell'Irpef e del Ccssn per il 1997;
 - alla prima rata di contributo straordinario per l'Europa;
 - all'acconto dell'imposta per i redditi soggetti a tassazione separata, da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta.

ATTENZIONE

Questo quadro deve essere utilizzato anche dai sostituti d'imposta che nell'anno 1997 presentano la dichiarazione Mod.770, ma non compilano i quadri relativi ai redditi di lavoro dipendente, ed hanno effettuato i conguagli da assistenza fiscale ai propri lavoratori dipendenti assunti nel 1997.

Se il lavoratore dipendente ha fruito dell'assistenza fiscale da parte del proprio datore di lavoro, quest'ultimo dovrà allegare alla presente dichiarazione copia della relativa dichiarazione Mod. 730 e del corrispondente prospetto di liquidazione, Mod. 730-3.

Se il sostituto d'imposta che ha prestato l'assistenza invia la presente dichiarazione su supporto magnetico avrà cura di fornire, con lo stesso mezzo, i dati dei predetti modelli 730 e 730-3 utilizzando le specifiche tecniche contenute nell'**allegato C al D.M. 29 ottobre 1996** di approvazione del Mod. 730, pubblicato nel S.O. n. 185 alla G.U. n. 256 del 31 ottobre 1996, come modificato dal D.M. 13 febbraio 1997.

ATTENZIONE

Le buste contenenti il Mod. 730-1, scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef, e l'eventuale scheda per la scelta della destinazione del 4 per mille dell'Irpef devono essere inviate secondo i termini e le modalità che saranno previsti con un successivo decreto ministeriale.

Nel **punto 8** in relazione alla seconda rata di acconto 1996, deve essere indicato il motivo per il quale il conguaglio non è stato effettuato o è stato effettuato parzialmente, utilizzando i seguenti codici:

- A** - cessazione del rapporto di lavoro;
- B** - aspettativa senza retribuzione;
- C** - decesso;
- D** - richiesta di minore secondo o unico acconto;
- E** - retribuzione insufficiente;
- F** - nel caso di situazioni per le quali dovrebbero essere indicati più codici.

I **punti da 9 a 12** sono riservati all'indicazione dei dati dei conguagli relativi alla seconda o unica rata di acconto 1996 sia per l'Irpef che per il Ccssn.

I **punti da 13 a 34** sono riservati all'indicazione dei dati dei conguagli relativi alle dichiarazioni Mod. 730/97, riportando le operazioni effettuate fino al mese di luglio, compresi quindi i corrispondenti versamenti effettuati ad agosto.

Il **punto 13** va compilato in relazione ai mancati o incompleti conguagli relativi all'assistenza fiscale prestata nel 1997, utilizzando gli stessi codici previsti con riferimento al punto 8, con l'eventuale possibilità dell'ulteriore codice **G** per rimborso non effettuato in tutto o in parte.

Nei **punti 18, 20, 24, 26, 30 e 33** vanno indicati gli interessi dovuti dal dipendente nei casi di pagamento dell'Irpef, del Ccssn, del contributo straordinario per l'Europa o dell'acconto dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, trattenuti sulle retribuzioni del dipendente nel mese successivo a quello prescritto, in quanto la retribuzione corrisposta nel mese di giugno è di importo inferiore alle somme da conguagliare.

Nei **punti 21, 27, 31 e 34** vanno riportate le soprattasse dovute a seguito del conguaglio effettuato nel mese di luglio in rettifica di quello del mese precedente, conseguente ad un Mod. 730-3 o Mod. 730-4 errato.

Nei casi di rettifica da parte dei sostituti d'imposta o da parte dei C.A.A.F. degli importi da conguagliare indicati nei modelli 730-3 e 730-4 consegnati entro il 15 maggio 1997, i dati relativi ai due conguagli vanno esposti utilizzando due numeri d'ordine consecutivi del Mod. 770/A bis, osservando le seguenti indicazioni:

- 1) nel primo numero d'ordine nei punti da 16 a 34 vanno indicati gli importi di tutte le operazioni del primo conguaglio e di quello rettificativo avvenute, rispettivamente, nei mesi di giugno e di luglio; nel punto 14 va indicato il codice **A**;
- 2) nel numero d'ordine immediatamente successivo vanno indicati esclusivamente i seguenti dati:
 - a) nel punto 1 il codice fiscale del lavoratore dipendente o pensionato;
 - b) nei punti da 19 a 29, i dati desunti dal Mod. 730-3 o 730-4 consegnato agli interessati entro il 15 maggio 1997 (ovvero dal Mod. 730-4 relativo ai pensionati, consegnato entro il 5 maggio 1997), nel seguente ordine:
 - importo da trattenere Irpef saldo 1996;

- importo da rimborsare Irpef saldo 1996;
 - 1^a rata di acconto Irpef 1997;
 - 2^a o unica rata di acconto Irpef 1997;
 - importo da trattenere Ccssn saldo 1996;
 - importo da rimborsare Ccssn saldo 1996;
 - 1^a rata di acconto Ccssn 1997;
 - 2^a o unica rata di acconto Ccssn 1997;
 - importo da trattenere contributo straordinario per l'Europa;
 - importo da rimborsare contributo straordinario per l'Europa;
 - importo da trattare per acconto d'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata
- c) nel punto 14 dello stesso numero d'ordine va indicato il codice **B**.

Nel caso di conguagli effettuati nel mese di luglio a seguito di rettifica da parte del C.A.A.F. degli importi del Mod. 730-4 che non ha formato oggetto di conguaglio nel mese di giugno, perchè consegnato in ritardo da parte del C.A.A.F. o per causa dipendente dal sostituto, dovrà essere utilizzato un unico numero d'ordine, indicandolo nel **punto 14** uno dei seguenti codici:

- C** - conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tardivamente pervenuta al sostituto;
- D** - conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tempestivamente pervenuta al sostituto ma per la quale non è stato effettuato il conguaglio nel mese di giugno.

Se il sostituto d'imposta ha effettuato tardivamente il conguaglio nel mese di luglio i relativi dati devono essere esposti utilizzando un unico numero d'ordine e indicando nel punto 14 uno dei seguenti codici:

- E** - conguaglio tardivo per Mod. 730-4 pervenuto tardivamente;
- F** - conguaglio tardivo per causa dipendente dal sostituto d'imposta.

Nel **punto 15** riportare il codice corrispondente alla causa, riscontrata dal datore di lavoro, per la quale il Mod. 730/97 non è liquidabile, ricavandolo dalla **tabella F** - Cause di non liquidabilità del mod 730/97, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

I **punti da 28 a 31** sono riservati all'indicazione dei dati relativi alla prima rata del contributo straordinario per l'Europa.

I **punti da 32 a 34** sono riservati all'indicazione dei dati relativi all'eventuale acconto di imposta sui redditi soggetti a tassazione separata.

Se la dichiarazione Mod. 730/97 è stata presentata ad un C.A.A.F., nei **punti da 35 a 37** devono essere indicati i dati identificativi del C.A.A.F. stesso.

ATTENZIONE

Ricorrendo le ipotesi previste al paragrafo 7, ai fini dell'indicazione dei dati relativi ai conguagli per assistenza fiscale prestata dal soggetto estinto, devono essere compilati distinti Mod. 770/A bis indicando nella casella "Codice fiscale del dichiarante" i dati del soggetto dichiarante e nella casella "Codice fiscale del sostituto d'imposta" il codice fiscale del soggetto estinto.

■ Mod. 770/A1 - DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO OPERATE NEI MESI DA AGOSTO A DICEMBRE 1996 IN CONSEGUENZA DELL'ASSISTENZA FISCALE PRESTATATA NEL 1996

Il presente quadro deve essere utilizzato per indicare i dati dei conguagli dell'Irpef e del Ccssn effettuati dal sostituto d'imposta nei mesi da agosto a dicembre 1996, per il saldo relativo al 1995 e per la prima rata di acconto 1996 in base alle risultanze indicate nei modelli 730-3 e 730-4 relativi alla dichiarazione Mod. 730 presentata nel 1996.

Si tratta dei conguagli avvenuti nei predetti periodi di paga conseguenti a comunicazioni (anche rettificative) modd. 730-4 giunte tardivamente ovvero di conguagli operati tardivamente relativi a comunicazioni modd. 730-4 pervenute entro i termini ovvero di conguagli relativi all'assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta i cui dati sono indicati nel Mod. 730-3 (anche rettificativo).

In questo quadro vanno indicati, inoltre, i conguagli, operati sempre tra agosto e dicembre, relativi ai soggetti per i quali non si è concluso o non è stato effettuato il conguaglio per insufficienza rispettivamente della retribuzione o rata di pensione del lavoratore dipendente o pensionato nei mesi di giugno e di luglio.

Per quanto concerne i conguagli relativi ai rimborsi d'imposta o di Ccssn in questo quadro vanno inoltre indicati i rimborsi non effettuati, in tutto o in parte, per insufficienza del monte ritenute e/o Ccssn nei mesi di giugno e di luglio.

L'indicazione dei dati relativi ai conguagli deve essere effettuata distintamente per ogni mese (da riportare nel punto 8) in cui sono avvenute le relative operazioni.

Nei **punti da 9 a 20** vanno indicati gli importi relativi all'Irpef e al Ccssn dovuti a saldo per il 1995 e come prima rata di acconto 1996.

Si ricorda che per quanto riguarda la seconda rata di acconto 1996, i relativi dati vanno sempre indicati nel Mod. 770/A bis.

Il **punto 21** deve essere utilizzato se l'operazione descritta nel numero d'ordine non esaurisce le operazioni di conguaglio. In tal caso in questo punto va indicato uno dei codici previsti per la compilazione dei punti 8 e 13 del Mod. 770/A bis. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, di aspettativa senza retribuzione o di decesso del dipendente assistito compilare per il soggetto interessato uno specifico numero d'ordine riportando nel punto 8 il periodo in cui si è verificato l'evento e nel punto 21, rispettivamente, il codice A, B o C.

Se entro il mese di dicembre non è stato possibile, per insufficienza della retribuzione o insufficienza del monte ritenute o contributi, completare le operazioni di conguaglio, deve essere compilato per il soggetto interessato, in relazione a tale evento, uno specifico numero d'ordine indicando nel punto 8 il valore 12 e utilizzando per la compilazione del punto 21 la codificazione prevista per i punti 8 e 13 del Mod. 770/A bis.

Per la compilazione del **punto 22** utilizzare i seguenti codici:

- R** - conguaglio tardivo derivante da Mod. 730-3 rettificativo ovvero conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di Mod. 730-4 rettificativo;
- S** - conguaglio tardivo derivante da comunicazione Mod. 730-4 pervenuta entro i termini;
- T** - conguaglio tardivo derivante da Mod. 730-3 ovvero conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di Mod. 730-4;
- U** - conguaglio conseguente ad incapienza della retribuzione corrisposta nei periodi di paga di giugno e di luglio ovvero insufficienza del monte ritenute e/o contributi nei mesi di giugno e di luglio.

Nel **punto 26** deve essere indicata la data di effettiva ricezione del Mod. 730-5, ove sono riportati i dati del Mod. 730-4 relativi al soggetto interessato.

■ Mod. 770/A2 - DATI RELATIVI ALL'ASSISTENZA FISCALE PRESTATATA NELL'ANNO 1996 DA PARTE DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA CHE NON HANNO PRESENTATO LA DICHIARAZIONE Mod. 770/96

Questo quadro va utilizzato per indicare i dati dei conguagli d'imposta e di Ccssn relativi ai lavoratori dipendenti che hanno ricevuto nell'anno 1996 assistenza fiscale da un sostituto d'imposta che, avendo assunto tale veste solo successivamente al

31 dicembre 1995, non ha avuto l'obbligo della presentazione della dichiarazione Mod. 770/96. I dati da riportare sono quelli relativi sia all'assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta sia ai conguagli effettuati a seguito della comunicazione Mod. 730-4 fornita dal C.A.A.F. che ha prestato assistenza al lavoratore dipendente. Per la compilazione del presente quadro dovranno essere seguite le specifiche istruzioni relative al Mod. 770/96, pubblicate nel S.O. n. 30 alla G.U. n. 38 del 15 febbraio 1996, tenendo conto che:

- nei casi di rettifica, per la cui indicazione deve essere riportato il codice B nel punto 9, i campi da utilizzare per l'esposizione dei dati sono quelli da 10 a 17;
- nel caso in cui il sostituto d'imposta abbia effettuato tardivamente il conguaglio nel mese di luglio, i relativi dati vanno esposti utilizzando un unico numero d'ordine e indicando al punto 9 il codice C.

Gli importi da riportare nei punti da 10 a 21 sono quelli relativi ai conguagli effettuati nei mesi di giugno e luglio 1996.

Gli elementi relativi alle operazioni di conguaglio effettuate dopo il mese di luglio devono essere, invece, riportati nel Mod. 770/A1.

Al presente modello dovrà essere allegata copia delle relative dichiarazioni Mod. 730/96 e dei corrispondenti prospetti di liquidazione Mod. 730-3.

Se la presente dichiarazione Mod. 770/97 viene presentata su supporto magnetico, il sostituto di imposta avrà cura di fornire, con lo stesso mezzo, i dati dei predetti modelli 730/96 e 730-3, utilizzando le specifiche tecniche contenute nell'allegato C al D.M. 25 ottobre 1995 di approvazione del Mod. 730, pubblicato nel S.O. n. 127 alla G.U. n. 255 del 31 ottobre 1995.

ATTENZIONE

Le buste contenenti il Mod. 730-1, scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef, devono essere inviate nei termini e con la modalità che saranno determinate con un successivo decreto ministeriale.

Mod. 770/A3 - DATI RELATIVI AI PERCIPIENTI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE NELL'ANNO 1996 CHE HANNO DATO DIRITTO AL PREMIO DI ASSUNZIONE

Questo quadro deve essere utilizzato dai sostituti che fruiscono del credito d'imposta per il premio d'assunzione previsto dall'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994,

n.357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n.489, per indicare i lavoratori dipendenti le cui retribuzioni nel corso dell'anno 1996 hanno generato credito d'imposta.

Nella casella "Consistenza base occupazionale al 12/06/94" deve essere indicato il numero di lavoratori costituenti la base occupazionale a tale data.

Nella successiva casella indicare il numero di lavoratori non elencati nel Mod. 770/A presentato nel 1996, ma presenti nella predetta base occupazionale in quanto collocati in cassa integrazione o in mobilità. Con riferimento a questi ultimi lavoratori si fa presente che si deve tener conto dei soli dipendenti collocati in mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della L. n. 223 del 1991 che alla data del 12 giugno 1994 risultavano ancora iscritti nelle apposite liste tenute dagli uffici regionali del lavoro.

Nella casella "Periodo d'imposta" i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono indicare la data d'inizio e fine dell'ultimo periodo d'imposta chiuso anteriormente al 31 dicembre 1996.

Nel **punto 8** indicare la data (giorno, mese e ultime due cifre dell'anno) d'inizio dei contratti di lavoro a tempo indeterminato relativi ai neo-assunti che hanno generato premio di assunzione, anche nelle ipotesi di regolarizzazione senza soluzione di continuità dei contratti di apprendistato o di formazione-lavoro.

Nei **punti 9 e 10** indicare i dati necessari per il controllo del credito d'imposta eventualmente maturato nel periodo tra il 1° gennaio 1996 e la data di chiusura del secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 12 giugno 1994.

Per i sostituti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, indicare i dati relativi all'arco temporale che va dalla fine del periodo considerato per la compilazione dei punti 9 e 10 del Mod. 770/A3 fino al 31 dicembre 1996.

In particolare nei **punti 9 e 11** va riportato il numero dei giorni compresi nei periodi di paga in cui il lavoratore ha dato origine al credito d'imposta.

Nei punti **10 e 12** va indicata la somma delle retribuzioni su cui è stato calcolato il premio d'assunzione.

◆ Operazioni societarie straordinarie che non determinano la nascita di un nuovo soggetto d'imposta

Nel caso di operazioni societarie straordinarie che determinano la confluenza di

uno o più soggetti in un soggetto d'imposta preesistente (come ad esempio nel caso di fusione per incorporazione), intervenute nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1996, dovrà essere compilato un Mod. 770/A3 per ciascun soggetto esistente anteriormente alle predette operazioni ed un Mod. 770/A3 per il soggetto in cui gli stessi sono confluiti.

Il modello intestato al soggetto estinto deve riportare il codice fiscale del soggetto nel quale l'estinto è confluito nell'apposita casella "Codice fiscale del dichiarante", il codice fiscale del soggetto estinto nella casella "Codice fiscale del sostituto d'imposta", nonché gli altri dati, tenendo presente che:

- a) nella casella "Periodo d'imposta" va indicata la data di inizio e fine dell'ultimo periodo d'imposta chiuso anteriormente al 31 dicembre 1996;
- b) i punti 9 e 10 vanno compilati con riferimento all'arco temporale che intercorre tra il 1° gennaio e la data di chiusura del periodo d'imposta indicata alla lettera a);
- c) i punti 11 e 12 non devono essere compilati.

Il Mod. 770/A3 intestato al contribuente nel quale sono confluiti i precedenti soggetti deve contenere l'indicazione dei dati riferiti a tale contribuente senza che gli stessi vengano cumulati con quelli relativi ai precedenti soggetti. Si deve pertanto far riferimento alle ordinarie modalità di compilazione del Mod. 770/A3 precedentemente illustrate.

◆ Operazioni societarie straordinarie che originano un nuovo soggetto d'imposta

Nel caso di operazioni societarie straordinarie da cui origina un nuovo soggetto (fusione propria, successione d'azienda e simili), intervenute nel corso del 1996, dovrà essere compilato un Mod. 770/A3 per ciascun soggetto esistente anteriormente alle predette operazioni ed un Mod. 770/A3 per il soggetto risultante dall'operazione stessa.

Il modello relativo al soggetto esistente anteriormente alle predette operazioni, deve contenere, oltre che il codice fiscale del dichiarante (nuovo soggetto) nell'apposita casella "Codice fiscale del dichiarante", anche il codice fiscale del soggetto estinto, nella casella "Codice fiscale del sostituto d'imposta", nonché gli altri dati richiesti, tenendo presente che:

- a) nella casella "Periodo d'imposta" va indicata la data di inizio e fine dell'ultimo periodo d'imposta chiuso anteriormente al 31 dicembre 1996;

- b) i punti 9 e 10 vanno compilati con riferimento all'arco temporale che intercorre tra il 1° gennaio e la data di chiusura del periodo d'imposta indicato alla lettera a);
- c) i punti 11 e 12 non devono essere compilati.

Il Mod. 770/A3 intestato al soggetto risultante dall'operazione deve contenere l'indicazione dei dati riferiti a tale soggetto senza che gli stessi vengano cumulati con quelli relativi al contribuente esistente prima dell'operazione. In particolare:

- 1) la consistenza della base occupazionale al 12 giugno 1994 sarà pari a 0;
- 2) nella casella "Periodo d'imposta" va indicata la data d'inizio e fine del primo periodo d'imposta successivo all'operazione;
- 3) i punti 9 e 10 non devono essere compilati;
- 4) i punti 11 e 12 vanno compilati con riferimento all'arco temporale che intercorre tra la data di inizio del periodo d'imposta indicata al numero 2) e quella del 31 dicembre 1996.

Analogamente dovrà procedersi nei casi di trasformazione (da società di capitali in società di persone e viceversa) nei quali si ha l'anticipata cessazione dell'originario periodo di imposta del soggetto preesistente alla trasformazione e l'inizio di un nuovo periodo di imposta per il soggetto risultante dalla trasformazione stessa. In tal caso si rende infatti necessaria una separata indicazione dei dati utili per la verifica del premio di assunzione attribuibile ai distinti soggetti tenuti alla presentazione di diversi modelli (750 o 760) di dichiarazione dei redditi.

■ Mod. 770/B - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE

Il presente quadro deve essere utilizzato per indicare l'elenco dei soggetti ai quali sono stati corrisposti trattamenti di fine rapporto di lavoro dipendente di cui all'art. 16, comma 1, lett. a), del Tuir, per i quali si sono rese applicabili le disposizioni recate dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in materia di ritenute a titolo di acconto.

Per indicare le indennità relative a rapporti cessati nel 1973 e negli anni precedenti dovrà essere utilizzato l'apposito Mod. 770/B1, avendo cura di indicare nell'apposito spazio l'anno di riferimento.

Nel caso di erogazione dell'indennità ai sensi dell'art. 2122 del c.c. o delle leggi speciali corrispondenti ovvero in caso di eredità devono essere indicati:

- i dati anagrafici, i dati relativi al rapporto di lavoro e tutti i dati contabili, esclusi quelli dei punti 41, 42, 43 e 44 del lavoratore dipendente deceduto;
- per ciascun avente diritto o erede, in corrispondenza ai numeri d'ordine immediatamente successivi a quello del lavoratore dipendente deceduto, i dati anagrafici ed i soli dati contabili di cui ai punti 42, 43 e 44.
- nel **punto 41** va indicato il codice:
 - 1 - se trattasi di erogazione di indennità ai sensi dell'art. 2122 c.c. o delle leggi speciali corrispondenti;
 - 2 - in caso di eredità.

Per quanto riguarda il titolo dell'erogazione di cui ai **punti 18 e 22**, indicare:

- A** - se si tratta di anticipazione;
B - se si tratta di saldo;
C - se si tratta di acconto.

Nel **punto 19** va indicata la percentuale di abbattimento applicata all'indennità equipollente al TFR ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Tuir.

Nel **punto 23** va indicato l'importo dei contributi versati dal lavoratore che, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Tuir, vanno scomputati dal totale della indennità cui i contributi afferiscono (altra indennità diversa dal TFR corrisposta da Fondo o Cassa appositamente istituito) (ved. dichiarazione in calce al modello).

Il **punto 36** va compilato solo se nel periodo 1988-1995 sono stati corrisposti un acconto o una anticipazione.

Nel **punto 45** va indicato l'ammontare imponibile ai fini del Cissn.

■ Mod. 770/C - REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE

Questo quadro va utilizzato per indicare l'elenco dei percipienti cui sono stati corrisposti nel 1996 redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali si sono rese applicabili le disposizioni degli artt. 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 33, comma 3, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42.

Non vanno dichiarati nel presente quadro, ma nel Mod. 770/A, i sottoindicati redditi (ancorché assimilati ai redditi di lavoro dipendente):

- compensi corrisposti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del venti per cento, ai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei pro-

dotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

- remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della L. 20 maggio 1985, n. 222, nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all'art. 33, primo comma, della L. 26 luglio 1974, n. 343.

Per ciascun percipiente, dopo l'esposizione delle generalità complete, va indicata nel **punto 11** - causale - il codice corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione riportata di seguito:

- A** - indennità e compensi erogati ai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità e comunicati al datore di lavoro del percettore ai fini del conguaglio di fine anno (art. 47, comma 1, lett. b), del Tuir);
- B** - somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (art. 47, comma 1, lett. c), del Tuir);
- C** - indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni (art. 47, comma 1, lett. f), del Tuir);
- D** - indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive di cui all'art. 114 della Costituzione (indennità per i consiglieri regionali, provinciali e comunali) e alla L. 27 dicembre 1985, n. 816 (indennità per gli amministratori locali, ad esempio, sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali, etc.) (art. 47, comma 1, lett. g), del Tuir);
- E** - rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso (art. 47, comma 1, lett. h), del Tuir);
- F** - prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (art. 47, comma 1, lett. h-bis), del Tuir);
- G** - assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (art. 47, comma 1, lett. i), del Tuir);
- H** - compensi corrisposti ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 9, comma 20, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla L. 28 novembre 1996, n. 608.

Nel **punto 12** va indicato il titolo in base al quale gli emolumenti di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 47 del Tuir (codice D nel punto 11), sono stati assoggettati a tassazione separata ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b) del Tuir, indicando l'apposito codice risultante nella **Tabella D**

- Titolo emolumenti arretrati, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

Nel **punto 13** va indicato l'ammontare corrisposto al lordo di eventuali contributi e somme non soggette a ritenuta.

Nel **punto 14** vanno indicati gli eventuali contributi previdenziali e/o assistenziali.

Nel **punto 15** va indicato l'importo non soggetto a ritenuta (ad esempio, se nel punto 11 è indicato il codice F, in questo punto va esposto il 12,50 dell'importo corrisposto).

Nei **punti 16 e 17** va indicato, rispettivamente, l'imponibile e l'imposta corrispondente all'imponibile.

Nei **punti 18 e 20** devono essere indicate le eventuali detrazioni per carichi di famiglia e/o per lavoro dipendente spettanti. Se nel punto 20 è stato esposto l'importo delle detrazioni per lavoro dipendente, nel **punto 19** va indicato il numero di giorni in relazione al quale le stesse sono state attribuite.

Nel **punto 21** va indicato il totale delle detrazioni d'imposta attribuite. Si precisa che in caso di incapienza dell'imposta lorda dopo aver indicato l'importo teoricamente spettante delle detrazioni nei punti 18 e 20, nel punto 21 va indicato l'importo totale effettivamente attribuito in relazione all'imposta lorda.

Nel **punto 22** va indicato l'importo delle ritenute operate.

■ **Mod. 770/D - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E ALTRI REDDITI PER I QUALI NON È PREVISTO, NEPPURE CON RIFERIMENTO AD UNA PARTE DELL'ANNO, IL VERSAMENTO DEL DIECI PER CENTO ALLA GESTIONE SEPARATA DELL'INPS**

Questo quadro va utilizzato per indicare l'elenco dei percipienti cui sono stati corrisposti nel 1996 redditi di lavoro autonomo (non soggetti, neppure con riferimento ad una parte dell'anno, al versamento del contributo del 10 per cento alla gestione separata dell'Inps) di cui all'art. 49, comma 1, del Tuir, o taluni altri redditi di lavoro autonomo (sempre tra quelli non soggetti al versamento del contributo del 10 per cento alla gestione separata dell'Inps) di cui al comma 2 dello stesso art. 49, nonché alcuni dei redditi diversi di cui all'art. 81, comma 1, dello stesso Tuir, cui si sono rese applicabili le disposizioni degli artt. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 33, comma 4, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42.

Per ciascun percipiente devono essere indicati i compensi soggetti a ritenuta.

Vanno indicate in questo quadro anche le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere *d*), *e*) e *f*) dell'art. 16 del Tuir).

Nel presente quadro vanno, inoltre, indicati i redditi di cui alle lettere *g*) (compensi corrisposti per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, quando l'utilizzazione economica avvenga da parte di soggetto diverso dall'autore o inventore) e *m*) (indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa corrisposti a soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica di cui alla L. 25 marzo 1986, n. 80) dell'art. 81 del Tuir, se le somme corrisposte al netto delle spese di vitto, alloggio e di viaggio o delle indennità chilometriche superano i limiti previsti dall'art. 48, comma 4, del Tuir.

La casella del **punto 11** deve essere barrata se il percipiente è un non residente. In tal caso, nel **punto 12** va indicato lo Stato estero di residenza, nel **punto 13** il relativo codice ricavandolo dalla **tabella G** - Elenco dei paesi esteri, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni. Per gli stessi soggetti nel **punto 14** va, inoltre, riportato il codice di identificazione fiscale rilasciato dall'Autorità fiscale del paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del paese di residenza; non vanno, invece, compilati i punti 8, 9 e 10.

Nel **punto 15** va indicata la causale del pagamento utilizzando uno dei seguenti codici:

- A** - per prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;
- B** - per l'utilizzazione economica, **da parte dell'autore o dell'inventore**, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
- C** - a titolo di utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- D** - a titolo di utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali;

E - per la levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali ;

F - per l'utilizzazione economica, **da parte di soggetto diverso dall'autore o dall'inventore**, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;

G - a titolo di indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche;

H - a titolo di indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili;

I - a titolo di indennità di trasferta o di rimborso forfetario di spese spettanti a soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica di cui alla L. 25 marzo 1986, n. 80;

L - per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;

M - per prestazioni rese dagli sportivi con contratto di lavoro autonomo;

N - a titolo di indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale;

T - altro titolo diverso dai precedenti.

Nel **punto 16** va indicato l'ammontare lordo del compenso corrisposto. Si precisa che il contributo integrativo del 2 per cento destinato alle Casse professionali non fa parte del compenso e, quindi, non deve essere indicato nè in questo punto nè nel successivo punto 17.

Nel **punto 17** vanno indicate le somme non soggette a ritenuta (ad esempio, in caso di codice E nel punto 15, va indicata la riduzione del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese). In questo punto vanno indicati, altresì, i compensi d'importo inferiore a L. 50.000, di cui al terzo comma dell'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, mentre non devono essere incluse quelle eventualmente esposte nel successivo punto 18.

Nel **punto 18**, se è stata barrata la casella **[NR]** del punto 11, il sostituto d'imposta deve indicare le somme non assoggettate a ritenuta in quanto ha applicato direttamente il regime previsto nelle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sui redditi. In tal caso, il sostituto d'imposta deve conservare ed esibire o trasmettere a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, il certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percettore, nonché la documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni necessarie per fruire del regime convenzionale. Nel caso in cui esista un modello convenzionale, tale modello, debitamente compilato, sostituisce la predetta documentazione.

Nei **punti 19 e 20** va indicato, rispettivamente, l'imponibile e l'importo delle ritenute operate.

■ Mod. 770/D bis - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI PER I QUALI È PREVISTO IL VERSAMENTO DEL 10 PER CENTO ALLA GESTIONE SEPARATA DELL'INPS

Il presente quadro è stato predisposto al fine di semplificare l'assolvimento dell'obbligo da parte dei sostituti d'imposta di trasmettere all'Inps una copia del Mod. 770 relativo all'elenco dei percipienti cui sono stati corrisposti nel corso del 1996 redditi di lavoro autonomo e provvigioni inquadrabili tra quelli soggetti alla contribuzione del 10 per cento alla gestione separata dell'Inps (cfr. L. 8 agosto 1995, n. 335, D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, decreto interministeriale 2 maggio 1996, n. 281, L. 23 dicembre 1996, n. 662).

Il presente quadro deve, quindi, essere utilizzato per indicare l'elenco dei percipienti cui sono stati corrisposti nel 1996 redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, del Tuir per i quali sussiste l'obbligo del versamento del 10 per cento alla gestione separata dell'Inps (professionisti iscritti in albi senza cassa), ovvero redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 49, commi 2, lettera a), nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all'art. 36 della L. 11 giugno 1971, n. 426, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta. Si ricorda che ai redditi esposti in questo quadro si sono rese applicabili le disposizioni dell'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell'art. 33, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1988, e dell'art. 25-bis, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Per ciascun percipiente devono essere indicati i compensi soggetti a ritenuta.

In questo quadro vanno, altresì, indicate le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di natura autonoma (lettera c) dell'art. 16 del Tuir). Per quanto concerne i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2, lett. a) dell'art. 49, le indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti stessi vanno espresse separatamente quando il diritto alla loro percezione risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto ovvero quando le somme e i valori sono corrisposti, anche a titolo risarcitorio oppure nel contesto di procedure esecutive a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di procedimenti transattivi. Quando non si verificano le predette condizioni, le indennità vanno indicate cumulativamente con gli altri eventuali compensi per collaborazione coordinata e continuativa.

La casella del **punto 11** deve essere barata se il percipiente è un non residente. In tal caso, nel **punto 12** va indicato lo Stato estero di residenza, nel **punto 13** il relativo codice ricavandolo dalla **tabella G** - Elenco dei paesi esteri, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni. Per gli stessi soggetti nel **punto 14** va, inoltre, riportato il codice di identificazione fiscale rilasciato dall'Autorità fiscale del paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del paese di residenza; non vanno, invece, compilati i punti 8, 9 e 10.

Nel **punto 15** va indicata la causale del pagamento utilizzando uno dei seguenti codici:

- A** - per prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale da parte di professionisti iscritti in albi senza cassa;
- B** - per prestazioni rese da amministratori, sindaci e revisori di società, associazione ed altri enti con o senza personalità giuridica;
- C** - per prestazioni rese da collaboratori a giornali, riviste, enciclopedie e simili (che non costituiscono diritti d'autore);
- D** - per prestazioni rese da partecipanti a collegi e commissioni;
- E** - per prestazioni rese nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa diversi da quelli sopra elencati;
- F** - a titolo di indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, assoggettati a tassazione separata;
- G** - provvigioni degli incaricati per le vendite a domicilio;
- T** - altro titolo diverso dai precedenti.

Nel **punto 16** va indicato l'ammontare lordo del compenso corrisposto. Si precisa che il contributo integrativo del 2 per cento destinato alle Casse professionali non fa parte del compenso e, quindi, non deve essere indicato né in questo punto né nel successivo punto 17.

Nel **punto 17** vanno indicate le somme non soggette a ritenuta. In questo punto vanno indicati, altresì, i compensi d'importo inferiore a L. 50.000, di cui al terzo comma dell'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Nel **punto 18**, se è stata barrata la casella **[NR]** del punto 11, il sostituto d'imposta deve indicare le somme non assoggettate a ritenuta in quanto ha applicato direttamente il regime previsto nelle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sui redditi. In tal caso, il sostituto d'imposta deve conservare ed esibire o trasmettere a richiesta

dell'Amministrazione finanziaria, il certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percettore, nonché la documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni necessarie per fruire del regime convenzionale. Nel caso in cui esista un modello convenzionale, tale modello, debitamente compilato, sostituisce la predetta documentazione.

Nei **punti 19** e **20** va indicato, rispettivamente, l'imponibile e l'importo delle ritenute operate.

Con riferimento alla specifica disciplina del contributo del 10 per cento il **punto 21** deve essere compilato utilizzando uno dei seguenti codici:

- A** - se i redditi sono stati completamente assoggettati al contributo del 10 per cento;
- B** - se i redditi sono stati assoggettati in parte al contributo del 10 per cento;
- C** - se i redditi non sono stati assoggettati al contributo del 10 per cento;.

■ Mod. 770/D1 - PROVVIGIONI NON SOGGETTE AL CONTRIBUTO DEL 10 PER CENTO

Il presente quadro deve essere utilizzato per indicare l'elenco dei percipienti provvigioni comunque denominate per prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari corrisposte nel 1996, cui si sono rese applicabili le disposizioni recate dall'art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

In questo quadro non vanno indicate le provvigioni corrisposte agli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'art. 36 della L. 11 giugno 1971, n. 426, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta (sesto comma dell'art. 25-bis del D.P.R. n. 600 del 1973), che devono invece essere indicate nel quadro 770/D bis.

Nel **punto 11** va indicata, utilizzando uno dei seguenti codici, la causale del pagamento delle provvigioni corrisposte a:

- A** - agente o rappresentante di commercio monomandatario;
- B** - agente o rappresentante plurimandatario;
- C** - commissionario;
- D** - mediatore;
- E** - procacciatore di affari.

Nel **punto 12** va indicato l'ammontare corrisposto al lordo delle somme non soggette a ritenuta.

Nel **punto 13** vanno indicate le somme ricevute a titolo di rimborso spese anticipate per conto dei committenti, preponenti o mandanti.

Nel **punto 14** vanno indicate le quote delle provvigioni non soggette a ritenuta (50 per cento o 80 per cento).

Non devono essere indicate le somme erogate ai soggetti di cui al quinto comma dell'art. 25-bis del citato D.P.R. n. 600 del 1973 per le sole prestazioni, escluse dalla ritenuta, derivanti dalla specifica attività ivi prevista.

■ **Mod. 770/E - REDDITI DI CAPITALE CORRISPOSTI A RESIDENTI, COMPENSI PER AVVIAMENTO COMMERCIALE, CONTRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI, PROVENTI A STABILI ORGANIZZAZIONI ESTERE DI IMPRESE RESIDENTI, NONCHÉ PROVENTI DERIVANTI DA TITOLI OBBLIGAZIONARI EMESSI DA ENTI TERRITORIALI**

Nel presente quadro, con riferimento a quanto corrisposto nel 1996, devono essere indicati, avendo cura di inserire nel **punto 11** "Causale" il corrispondente codice:

- A** - redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti non esercenti attività d'impresa commerciale assoggettati alla ritenuta a titolo d'acconto di cui all'articolo 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito;
- B** - proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti non appartenenti all'impresa erogante assoggettati a ritenuta a titolo di acconto (art. 7, comma 5, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla L.8 agosto 1996, n. 425; art.13 del D.L. 30 agosto 1996, n. 449; art. 13 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 547; art. 2, comma 158, della L. 23 dicembre 1996, n. 662);
- C** - compensi per avviamento commerciale assoggettati alla ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 28, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- D** - contributi degli enti pubblici e premi corrisposti dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) e dalla Federazione italiana sport equestri (FISE) assoggettati alla ritenuta a titolo d'acconto di cui all'art. 28, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- E** - interessi, premi e altri frutti dei titoli obbligazionari emessi da Enti territoriali e assoggettati alla ritenuta a titolo d'acconto del 12,50 per cento di cui

all'art. 35, comma 6, della L. 23 dicembre 1994, n. 724.

ATTENZIONE

Per i redditi di capitale corrisposti nel 1996 a non residenti soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26, ultimo comma, del citato D.P.R. n. 600 del 1973, nonché per i proventi corrisposti a soggetti non residenti per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti di cui al menzionato art. 7, comma 5, del D.L. n. 323 del 1996 e successive modificazioni e integrazioni, dovrà essere compilato il **Mod. 760/Z, prospetto E**, per i soggetti Irpeg tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. 760, il **Mod. 760 bis/Z, prospetto B**, per i soggetti Irpeg obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. 760 bis ovvero il **Mod. 770/F, prospetto B**, per gli altri soggetti.

■ **Mod. 770/E1 - SOMME DERIVANTI DA RISCOFFO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E CAPITALI CORRISPOSTI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA O DI CAPITALIZZAZIONE**

Nel presente quadro, con riferimento a quanto corrisposto nel 1996, devono essere riportate sia le somme assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto sia quelle assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta.

In particolare, nell'**Elenco dei percipienti somme assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto**, indicare nel **punto 11** "Causale" il corrispondente codice:

- A** - somme derivanti dal riscatto di contratti di assicurazione sulla vita;
- B** - capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione corrisposti a soggetti che esercitano attività commerciali per i quali la ritenuta del 12,50 per cento, prevista dall'articolo 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482, si applica a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 3, comma 113, della L. 28 dicembre 1995, n. 549.

Nel successivo **Prospetto dei capitali assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta**, indicare nella **colonna 1** "Causale" il corrispondente codice:

- C** - capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita;
- D** - capitali corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione.

L'importo da indicare nella **colonna 2** "Ammontare complessivo" è quello dei

capitali, comprensivi dei premi riscossi, corrisposti a qualsiasi titolo e sotto qualunque denominazione in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, ad eccezione di quelli corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato, nonché di contratti di capitalizzazione.

Nella **colonna 3** "Ammontare delle somme sulle quali le ritenute sono state commisurate" va indicata la differenza tra l'ammontare dei capitali corrisposti e quello dei premi riscossi. La deduzione del 2 per cento, prevista per ogni anno successivo al decimo, deve essere considerata nell'importo da indicare in questa colonna.

■ **Mod. 770/E2 - PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A O.I.C.V.M. DI DIRITTO ESTERO, REALIZZATI DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE, DAI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5 DEL TUIR NON ESERCENTI ATTIVITA' D'IMPRESA E DAGLI ENTI NON COMMERCIALI OVVERO DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A O.I.C.V.M. NON CONFORMI ALLE DIRETTIVE CEE**

Nel presente quadro devono essere indicati i proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, conformi alle direttive comunitarie, commercializzati nel territorio dello Stato e percepiti nel 1996 nell'esercizio di impresa commerciale, per i quali trova applicazione la ritenuta a titolo d'acconto del 12,50 per cento di cui all'articolo 10-ter, terzo comma, della L. 23 marzo 1983, n. 77.

Nel medesimo quadro devono essere altresì indicati i proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, non conformi alle direttive comunitarie e commercializzati nel territorio dello Stato, da chiunque percepiti nel 1996 per i quali trova applicazione la ritenuta a titolo d'acconto del 12,50 per cento di cui all'articolo 10-ter, sesto comma, della citata L. n. 77 del 1983.

■ **Mod. 770/F - REDDITI DI CAPITALE, PLUSVALENZE, PROVENTI DELLE ACCETTAZIONI BANCARIE, NONCHÉ PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI**

Il presente modello deve essere compilato dai sostituti d'imposta persone fisiche, dai soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir, nonché dagli enti non commerciali qualora non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. 760 bis.

◆ **Prospetto A - Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da altri depositi e conti correnti**

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da non residenti e dei depositi e conti correnti costituiti presso soggetti non residenti o derivanti da obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, corrisposti nel 1996 e assoggettati alla ritenuta di cui al terzo comma dell'art. 26 del D.P.R. n. 600 del 1973.

◆ **Prospetto B - Altri redditi di capitale corrisposti a non residenti**

Nel presente prospetto devono essere indicati:

- gli interessi e i redditi di capitale corrisposti nel 1996 a non residenti, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'articolo 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi i proventi corrisposti a soggetti non residenti per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti, maturati a decorrere dal 20 giugno 1996 (art. 7, commi 5 e 13, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla L. 8 agosto 1996, n. 425; art. 13 D.L. 30 agosto 1996, n. 449; art. 13 D.L. 23 ottobre 1996, n. 547; art. 2, comma 158, L. 23 dicembre 1996, n. 662);
- i proventi delle operazioni di prestito titoli e di finanziamento in valori mobiliari, corrisposti nel 1996, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'articolo 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla L. 6 marzo 1996, n. 110.

◆ **Prospetto C - Premi e vincite**

Nel presente prospetto devono essere indicati i premi e le vincite, assoggettati alla ritenuta di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 1973, divenuti esigibili nel periodo d'imposta, ancorché non corrisposti.

◆ **Prospetto D - Proventi delle accettazioni bancarie e cambiali finanziarie**

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, corrisposti nel 1996, delle cambiali di cui all'articolo 10-bis della tariffa Allegato A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come disciplinate dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla L. 1° dicembre 1981, n. 692 (accettazioni bancarie), nonché delle cambiali finanziarie di cui alla L. 13 gennaio 1994, n. 43.

◆ **Prospetto E - Proventi derivanti dalla cessione a termine di obbligazioni e titoli similari**

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, corrisposti nel 1996, derivanti dalla cessione a termine di obbligazioni e titoli similari ai quali si applica la disciplina prevista dall'articolo 2, comma 2, del D.L. 17 settembre 1992, n. 378, convertito dalla L. 14 novembre 1992, n. 437 e successive modificazioni.

◆ **Prospetto F - Plusvalenze derivanti dalla cessione a termine di valute estere**

Nel presente prospetto devono essere indicate le plusvalenze, realizzate nel 1996, a seguito di cessioni a termine di valute estere, ovvero conseguite nel medesimo anno attraverso contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, in base all'articolo 81, comma 1, lettera c-ter), del Tuir, soggette alla ritenuta del 12,50 per cento di cui all'articolo 3 del D.L. 17 settembre 1992, n. 378, convertito dalla L. 14 novembre 1992, n. 437 e successive modificazioni e integrazioni (D.L. 31 dicembre 1992, n. 513; D.L. 2 marzo 1993, n. 47; D.L. 28 aprile 1993, n. 131; D.L. 30 giugno 1993, n. 213; D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427).

◆ **Prospetto G - Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da Enti territoriali**

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, i premi e gli altri frutti, corrisposti nel 1996, dei titoli obbligazionari emessi da Enti territoriali e assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 35, comma 6, della L. 23 dicembre 1994, n. 724.

◆ **Prospetto H - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti**

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, maturati a decorrere dal 1° luglio 1996, derivanti da depositi di denaro, titoli o valori mobiliari costituiti a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti sui quali è stato operato il prelievo del 20 per cento ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla L. 8 agosto 1996, n. 425 (cfr. circolare del Ministero delle Finanze n. 269/E del 5 novembre 1996).

■ **Mod. 770/F1 - SOMME CORRISPOSTE A TITOLO DI INDENNITÀ DI ESPROPRIO O AD ALTRO TITOLO NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO**

Questo quadro deve essere utilizzato per indicare l'elenco dei percipienti cui sono state corrisposte nel 1996, indipendentemente dalla data del provvedimento sottostante, somme relative a indennità di esproprio, cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, ad acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza, comprese quelle relative ad occupazioni temporanee, al risarcimento danni, rivalutazione e interessi, con riferimento ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167 (art. 11, commi da 5 a 8, L. 30 dicembre 1991, n. 413).

■ **Mod. 770/F2 - PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A O.I.C.V.M. DI DIRITTO ESTERO, REALIZZATI DA PARTE DI PERSONE FISICHE, DI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5 DEL TUIR NON ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA E DI ENTI NON COMMERCIALI**

Nel presente quadro devono essere indicati i proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento in valori mobiliari di diritto estero, conformi alle direttive comunitarie, commercializzati nel territorio dello Stato e conseguiti nel 1996 da parte di persone fisiche, di soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir non esercenti attività d'impresa commerciale, nonché da enti non commerciali, per i quali trova applicazione la ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento di cui all'articolo 10-ter, terzo comma, della L. 23 marzo 1983, n. 77.

■ **Mod. 770/G - UTILI DISTRIBUITI NELL'ANNO 1996**

Il presente quadro deve essere compilato dalle società per azioni, dalle società a accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle cooperative a responsabilità limitata e dagli altri enti commerciali soggetti all'Irpeg, che nell'anno solare di riferimento hanno distribuito utili sotto qualsiasi forma e denominazione.

Le società a responsabilità limitata, le società di mutua assicurazione, le società cooperative a responsabilità limitata e gli

altri enti commerciali soggetti all'Irpeg, le cui quote non sono rappresentate da azioni devono allegare l'apposita **distinta** contenuta nel presente quadro. In tale distinta, oltre ad indicare i dati anagrafici o di residenza del percipiente, devono essere riportati:

- nel **punto 11**, la percentuale di partecipazione posseduta nel 1996 arrotondata alla seconda cifra decimale;
- nel **punto 12**, l'ammontare degli utili di cui sia stata deliberata la distribuzione nell'anno 1996;
- nel **punto 14**, l'ammontare degli utili riscossi nel 1996, anche se relativi ad anni precedenti.

Le società e gli enti che hanno pagato utili in esenzione da ritenuta ovvero applicando un'aliquota di ritenuta inferiore a quella istituzionalmente prevista devono inoltre tenere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria un dettaglio esplicativo recante i dati identificativi dei soggetti che hanno riscosso gli utili in esenzione o con una minore ritenuta e la causale dell'esenzione o della riduzione. Qualora le ritenute non siano state in tutto o in parte operate in applicazione di convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, di altri accordi internazionali, di leggi relative ad enti e organismi internazionali, nonché dell'art. 27-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, il sostituto d'imposta deve tenere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria il certificato rilasciato dal competente Ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percettore, nonché la documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle esenzioni o riduzioni di aliquota applicata. Nel caso in cui esista un modello concordato, tale modello, debitamente compilato, sostituisce la predetta documentazione.

◆ Prospetto n. 1 - Utili di cui è stata deliberata la distribuzione

Nelle **sezioni 1 e 2**, in deroga al criterio generale, l'importo degli utili imputabile a ciascuna azione o quota deve essere indicato senza troncamento.

◆ Prospetto n. 2 - Utili pagati e ritenute effettuate

Il presente prospetto va utilizzato per dichiarare gli utili pagati e le ritenute effettuate nel corso del 1996. Non si deve tenere conto degli utili per i quali è maturata la prescrizione, salvo che la società o l'ente non abbia stabilito di effettuarne comunque il pagamento.

In particolare, nelle **sezioni 1 e 2**, indicare:

- nella **colonna 1**, l'importo degli utili già deliberati e non ancora pagati alla data del 31 dicembre 1995;

- nella **colonna 2**, l'importo degli utili di cui è stata deliberata la distribuzione nel corso del 1996;
- nelle **colonne 3 e 4**, l'importo degli utili di cui è stato effettuato il pagamento nel primo e nel secondo semestre 1996;
- nella **colonna 7**, le ritenute effettuate sugli utili pagati nel corso del 1996;
- nella **colonna 8**, l'importo degli utili da corrispondere alla data del 31 dicembre 1996.

ATTENZIONE

Nella **colonna 5** sono state riportate le principali aliquote di ritenuta applicabili. Qualora le ritenute siano state effettuate con aliquote diverse da quelle indicate (ad esempio, in applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni, di altri accordi internazionali e di leggi relative ad enti e organismi intenzionali) devono essere utilizzati gli appositi righe in bianco, anche con riferimento al titolo della ritenuta. A tal fine, nella **colonna 6**, indicare "A" (acconto) ovvero "I" (imposta).

◆ Prospetto n. 3 - Ritenute versate

Nella **sezione 1** del presente prospetto deve essere indicato l'ammontare delle ritenute versate sugli utili di cui è stata deliberata la distribuzione nel 1996 e nella **sezione 2** l'ammontare delle ritenute e delle maggiori ritenute versate sugli utili pagati nel corso dello stesso anno.

Nella medesima **sezione 2**, nella casella "Meno recuperi" deve essere indicato l'importo delle ritenute precedentemente versate di cui si è effettuato il recupero sui versamenti semestrali di conguaglio. Il recupero è ammesso nel caso in cui gli utili siano stati pagati in esenzione da ritenuta o con un'aliquota di ritenuta inferiore a quella istituzionalmente prevista, in applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni, di altri accordi internazionali e di leggi relative ad enti e organismi internazionali, nonché in applicazione degli articoli 27-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 10-bis della L. 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni.

Le società e gli enti che hanno proceduto ai recuperi devono tenere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria un dettaglio esplicativo comprendente:

- a) gli ammontari degli utili corrisposti in esenzione o con riduzione delle relative ritenute versate precedentemente, distintamente per ogni deliberazione di distribuzione;
- b) l'ammontare delle maggiori ritenute che dovevano essere versate, ai sensi

dell'art. 8, n. 5, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, alla data del 1° settembre dell'anno del pagamento degli utili e a quella del 1° marzo dell'anno successivo e l'ammontare delle somme effettivamente versate in dipendenza dei recuperi eventualmente eseguiti.

La **sezione 4** deve essere compilata dalle società cooperative indicate nell'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e nell'art. 20, settimo comma, del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito, della L. 7 giugno 1974, n. 216, incluse le banche di credito cooperativo di cui all'art. 33 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

■ Mod. 770/G1 - UTILI DEI TITOLI ESTERI DISTRIBUITI NELL'ANNO 1996

Il presente quadro deve essere compilato dagli intermediari residenti presso i quali sono stati depositati i titoli esteri, con l'incarico di amministrarli o di incassarne in Italia i relativi utili. In esso devono essere indicati gli utili pagati nel corso dell'anno 1996 e le relative ritenute versate entro i termini indicati dall'art. 11 della L. 29 dicembre 1962, n. 1745 (art. 27, quarto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973; art. 8 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, dalla L. 4 agosto 1990, n. 227).

Gli intermediari che hanno pagato gli utili in esenzione da ritenute devono tenere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria un dettaglio esplicativo comprendente le generalità dei soggetti che li hanno riscossi e la causale dell'esenzione.

■ Mod. 770/H - CONTRIBUTI OBBLIGATORI RELATIVI AGLI EMOLUMENTI EROGATI AI PRESTATORI DI LAVORO DIPENDENTE

Nel presente quadro va indicato l'ammontare complessivo dei contributi obbligatori relativi agli emolumenti che il sostituto d'imposta ha corrisposto ai prestatori di lavoro dipendente nell'anno 1996, indicati nei quadri A e B. L'indicazione dei contributi deve essere effettuata per ciascun ente percettore. Il versamento del contributo al servizio sanitario nazionale deve essere riportato per regione o provincia autonoma alla quale spetta detto contributo.

ATTENZIONE

In questo quadro non vanno riportati i contributi al servizio sanitario nazionale trattenuti dal sostituto d'imposta in conseguenza dei conguagli operati per l'assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto stesso o dai C.A.A.F.